



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 294

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 3 luglio 2024

## INDICE

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)* . . . . . » 14

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 15

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)* . . . . . » 32

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 33

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 58

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 65

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91)* . . . . . » 68

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 69

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 72

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

*Plenaria* . . . . . » 76

8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

*Plenaria* . . . . . » 86

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 161
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)</i> . . . . .	» 178
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 179

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per le questioni regionali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 182
Commissione parlamentare per la semplificazione:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 187
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 188
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 189
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 190

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 192

### **Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 193

---



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (n. 160)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda che nella seduta scorsa sono state svolte le relazioni.

Preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, invita i relatori a predisporre una proposta di parere da sottoporre alle Commissioni riunite in una seduta che sarà convocata la prossima settimana.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria****229<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 9<sup>a</sup> Commissione nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(451) DREOSTO e altri. – Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo**

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità in sede redigente ed è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ricorda brevemente il contenuto del provvedimento, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'anniversario del disastro del Vajont, espungendo la parola « incuria » e utilizzando pertanto l'espressione « disastri ambientali e industriali causati dall'uomo ».

Il PRESIDENTE propone di fare salve le fasi dell'esame svolto in sede redigente, di dare per acquisiti i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, per poter così procedere alla votazione.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Si procede quindi alla votazione finale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, nella convinzione che la celebrazione della Giornata debba essere non solo un'occasione per ricordare le vittime, ma anche uno stimolo affinché le istituzioni adottino tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie a evitare in futuro ulteriori disastri ambientali e industriali, che purtroppo continuano a verificarsi.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del provvedimento, sostenuto dalla Lega, affinché anche le nuove generazioni conservino la memoria della tragedia del Vajont, che ha segnato la storia del Paese. È necessario infatti mantenere alta l'attenzione per prevenire i casi in cui l'avidità e la cupidigia dell'uomo possono portare a eventi disastrosi, come quello accaduto il 9 ottobre 1963, da addebitare appunto alla responsabilità umana e non a cause naturali. Per questo motivo, si è deciso di sopprimere la parola « incuria » dalla denominazione della Giornata.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, che è importante, perché volto non solo a correggere la denominazione della Giornata, ma anche a conservare la memoria delle vittime, al fine di rispondere a un'esigenza di giustizia e di pacificazione sociale.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Esprime apprezza-

mento per il lavoro svolto in Commissione, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, in modo da non lasciare escluse le vittime dei disastri causati dall'uomo per dolo o colpa. Coglie l'occasione per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari in questi tragici eventi.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che la modifica proposta dal disegno di legge in titolo conferisca un'accezione più ampia alla ricorrenza del 9 ottobre. Coglie l'occasione per ricordare le vittime del catastrofico sisma che negli anni scorsi ha colpito l'Italia centrale. Anche in questo caso, si può addebitare la responsabilità all'uomo, dal momento che gli edifici non sono stati costruiti secondo le norme antisismiche, nonostante si trovassero anche in zone ad alto rischio. Pur riconoscendo che tale adeguamento avrebbe un impatto economico rilevante, sottolinea la necessità di iniziare a intervenire in via preventiva e non solo per la ricostruzione dopo che i disastri si sono verificati.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge, nel testo presentato dai proponenti.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*

*(276) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

*(396) Enrico BORGHI e altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 2 luglio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sia per le specifiche misure adottate sia perché costituisce un segno di attenzione nei confronti delle esigenze delle zone montane.

Ritiene di poter offrire un valido contributo alla definizione del testo, provenendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, che per il 95 per cento è sopra i mille metri di altitudine e che, negli anni, ha già dovuto implementare alcune strategie per evitare lo spopolamento della montagna, garantendo una qualità di vita dignitosa anche ad alta quota.

A tal fine, si è infatti provveduto agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla rete fognaria per tutti i masi, è stato dato un sostegno economico alle famiglie, soprattutto per i mutui destinati all'acquisto di immobili

nelle zone più ripide. È stato inoltre favorito lo sviluppo dell'agriturismo e la destinazione di appartamenti all'attività turistica, come anche la possibilità di una seconda fonte di guadagno, lavorando presso gli impianti sciistici.

In secondo luogo, sono stati rafforzati i servizi pubblici essenziali, in particolare quelli medici e socioassistenziali, si è agevolata la vita di comunità nei piccoli paesi con la realizzazione di negozi, bar, campi sportivi, asili e case per il volontariato, ed è stata stimolata la coltivazione dei terreni anche nelle malghe di alta quota. Resta purtroppo il problema della concorrenza della grande distribuzione dei grandi centri a danno dei piccoli negozi dei paesi, che essendo a conduzione familiare non riescono a garantire l'apertura anche nei fine settimana. Inoltre, occorre assumere al più presto misure per contenere la presenza di orsi e lupi, che aggrediscono il bestiame e ormai si avvicinano anche ai centri abitati. A tale riguardo, evidenzia che l'Italia è l'unico tra i Paesi dell'Unione europea a non consentire il prelievo venatorio di questi grandi carnivori.

La terza strategia adottata dal Trentino-Alto Adige ha riguardato la cura del territorio, essendo la montagna esposta al rischio di frane e caduta massi, attraverso la realizzazione di gallerie, l'installazione di reti di protezione e altri interventi di prevenzione delle valanghe.

Sottolinea che tali provvedimenti, che hanno mantenuto il territorio vivo, sono stati adottati grazie all'autonomia speciale, che ha consentito alla Regione di esercitare la competenza legislativa e amministrativa per affrontare le proprie esigenze specifiche.

Il senatore CATALDI (*M5S*), a integrazione del proprio intervento svolto nella seduta del 27 giugno, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri da adottare per la classificazione dei Comuni montani e sulla opportunità di procedere a una mappatura complessiva. Vi è il rischio, infatti, che l'adozione del criterio dell'altitudine finisca per provocare disparità di trattamento, in particolare a danno di paesi dell'Italia centrale e meridionale che presentano le caratteristiche della zona montana, pur trovandosi a quote più basse. Oltre alla pendenza, si dovrebbero infatti considerare elementi quali l'inserimento in un parco montano o il tipo di attività economica prevalente, soprattutto se di chiara vocazione turistica e basata su attività e sport che si praticano tipicamente in montagna.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime apprezzamento, perché dal dibattito è emersa una volontà comune di individuare le misure più opportune per migliorare la qualità di vita in montagna. A tale proposito, ricorda che la Costituzione italiana è una delle poche, insieme a quelle spagnola e svizzera, a prevedere la tutela del territorio montano.

Si sofferma sulla questione della classificazione dei Comuni montani, affrontata sia nelle audizioni sia nella discussione generale, che è fondamentale per le ricadute che il provvedimento avrà sul territorio. Sottolinea che la prima definizione delle zone montane risale al dopoguerra, quando le esigenze erano diverse da quelle attuali. Per favorire la ricostruzione e la rinascita economica, dopo la devastazione del conflitto, si adottò un criterio più ampio, comprendendo il più possibile le aree svantaggiate. In questo modo, però, si è ampliata eccessivamente la platea dei beneficiari, a fronte delle risorse stanziare. Nonostante l'incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, deciso nel 2023, è indispensabile una rimodulazione delle erogazioni, in modo che possano poi essere redistribuite tra gli stessi Comuni montani in base alle effettive necessità.

Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che la classificazione verrà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un'interlocuzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i Comuni destinatari delle misure di sostegno anche sulla base di parametri socioeconomici. Tale criterio, tuttavia, deve essere considerato integrativo e non complementare rispetto a quelli prevalenti dell'altitudine e della pendenza.

Riconosce il merito della senatrice Gelmini di aver posto l'esigenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi, di predisporre interventi strutturali, come indicato anche nell'Atto Senato n. 276, di cui si è tenuto conto nel disegno di legge n. 1054 d'iniziativa governativa.

Ritiene inoltre opportuno prendere spunto dalle considerazioni del senatore Durnwalder, considerato che il Trentino-Alto Adige ha già dovuto confrontarsi con il problema dello spopolamento della montagna. Vi sono poi alcune questioni comuni anche alle aree interne o svantaggiate e che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche, come la tutela dei piccoli negozi a fronte della grande distribuzione, oppure l'installazione della banda larga, realizzata da *Open fiber*, che tuttavia non ha completato i lavori.

Sulle questioni più tecniche si riserva un approfondimento in sede di esame degli emendamenti, sottolineando la disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative.

Il ministro CALDEROLI, nel ringraziare la relatrice per la replica esaustiva, puntualizza che la necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente, se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale. Sottolinea che l'obiettivo è garantire un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive.

Ricorda che il Fondo per lo sviluppo della montagna è stato istituito con una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023. Tuttavia, in via transitoria, il Governo ha deciso di garantire il 50 per cento delle risorse anche ai Comuni che rientravano nella classificazione finora vigente.

Nel replicare alla senatrice Gelmini, che ha auspicato un ricorso contenuto ai dPCm, precisa che questo strumento garantisce flessibilità nel rivedere la classificazione dopo la fase sperimentale. Quanto alla dotazione finanziaria, in attesa che si determinino le condizioni di finanza pubblica per un ulteriore incremento, è opportuno verificare che i fondi siano spesi in modo appropriato, soprattutto la quota di competenza regionale e degli enti locali, mentre quella statale ormai si è ridotta allo 0,7 per cento circa ed è destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.

Segnala che vi è un'ulteriore difficoltà nella ripartizione dei fondi, causata da una allocazione delle risorse su una molteplicità di fondi di bilancio, come quelli per le zone disabitate, per le aree marginali e per le zone di confine. Ciò impedisce una efficiente programmazione pluriennale per gli interventi strutturali.

Esprime infine apprezzamento per i contributi forniti dai soggetti audit e assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica migliorative del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere martedì 9 luglio, a partire dalle ore 13, le restanti audizioni sui disegni di legge costituzionali n. 574 e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*). Successivamente, alle ore 16,30 sarà convocata la Sottocommissione per i pareri, mentre alle 16,40 si riunirà la Commissione in seduta plenaria per l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 794 (*Elargizioni benefici vittime incuria*), il cui termine di presentazione scade domani alle ore 12.

Si è poi concordato, per la giornata di mercoledì 10 luglio, di svolgere, a partire dalle ore 9, le restanti audizioni sui disegni di legge nn. 838 (*Benefici vittime del terrorismo*) e 991 (*Estensione benefici vittime del terrorismo*) e, a partire dalle ore 11, le audizioni sui disegni di legge n. 119 e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), mentre alle ore 14, in seduta plenaria, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1054 (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), adottato quale testo base, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.

Infine, si è convenuto di svolgere le audizioni sul disegno di legge n. 961 (*Mobilità forze dell'ordine*) mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

#### SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 3 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 4 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU UL-  
TERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI  
LEGGE N. 1138**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:

– parere non ostativo sulla proposta 1.61, segnalando l’opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 73**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*indi del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri.** – *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*, approvato dalla Camera dei deputati

**(163) GASPARRI.** – *Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero*

**(245) Isabella RAUTI e MALAN.** – *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*

**(475) ROMEO e altri.** – *Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda nelle sedute di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti e sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo. Hanno altresì avuto inizio le votazioni fino all'emendamento 1.7, che è stato respinto dalla Commissione. Avverte inoltre che l'emendamento 1.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/824/3/2 (già em. 1.18), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Riprende l'esame dall'emendamento 1.8, su cui sia il relatore che il Governo hanno espresso parere contrario.

Interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.8 invitando anche la maggioranza a votare favorevolmente in quanto esso è diretto a punire lo sfruttamento e riduzione in schiavitù in relazione a gestazione per altri, in conformità alla normativa internazionale e sovranazionale. Pur rappresentando questa soluzione un'opzione senz'altro condivisibile, tuttavia, sia il relatore che il Governo hanno espresso parere contrario in quanto si vuole approvare in tempi rapidi il testo del disegno di legge come licenziato dalla Camera dei deputati. Questo modo di procedere mortifica le Camere e impedisce ad un ramo del Parlamento di modificare i testi che gli provengono dall'altra Camera, a colpi di imposizioni da parte della maggioranza.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.8 in quanto la soluzione individuata consente di punire la gestazione per altri nei casi in cui siano riconosciute condizioni di sfruttamento, senza tuttavia entrare in contrasto con il diritto internazionale come invece fa l'articolo unico del disegno di legge in esame.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) esprime apprezzamento per la soluzione normativa proposta nell'emendamento 1.8 e dichiara il proprio voto favorevole in quanto ne condivide i contenuti sia dal punto di vista del merito, sia dal punto di vista del metodo. La proposta infatti si presenta sistematica rispetto all'ordinamento penale vigente nonché rispetto agli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Sotto il profilo del merito, la proposta ha il pregio di distinguere i casi in cui la gestazione per altri rappresenta uno sfruttamento e una riduzione in schiavitù da quelli in cui concretizza invece una scelta libera, in cui il legislatore non ha il diritto di entrare a gamba tesa in quanto quello italiano non è uno stato etico e in ogni caso deve tutelare l'autodeterminazione delle donne in tutte le sue manifestazioni.

Posto ai voti la Commissione respinge l'emendamento 1.8.

Sull'emendamento 1.9, interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo la senatrice CASTELLONE (*M5S*), sottolineando come la proposta sia diretta ad attuare la recente direttiva dell'Unione europea, cosiddetta antitratta anche dal punto di vista della costrizione diretta a realizzare la gestazione per altri. Come sottolineato dal senatore Scalfarotto nel suo intervento precedente, a partire dagli anni '70, il riconoscimento della libertà di autodeterminazione della donna ha fatto fondamentali passi avanti; in particolare, con la legge sull'aborto è stato permesso anche alle donne gestanti di scegliere di non essere madri, o attraverso

l'aborto ovvero attraverso l'adozione. Poiché pertanto i concetti di maternità e gestazione sono due concetti diversi, ritiene che il patrimonio genetico del figlio e della madre non debbano essere sempre necessariamente essere gli stessi. Ritiene pericolosissime le dichiarazioni di alcuni esponenti della maggioranza svolte nella seconda seduta pomeridiana di ieri, in cui si sostiene l'inscindibilità del legame tra madre e feto, in quanto questa impostazione rischia di incidere gravemente sull'autodeterminazione delle donne e sul loro diritto di decidere.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) rimarca in primo luogo come sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sia le numerose audizioni di esperti svolte dalla Commissione, abbiano sottolineato le aporie, dal punto di vista tecnico della configurazione del reato di maternità surrogata come reato universale. Alcuni auditi pur schierati contro la pratica della maternità surrogata, hanno evidenziato l'assoluta asistematicità del provvedimento in esame, ricordando come l'articolo 9 della legge 40 del 2004 già dà la possibilità, su richiesta del Ministro della giustizia, di punire il cittadino italiano che abbia fatto ricorso a pratiche vietate all'estero. È significativo nel rimarcare come il provvedimento abbia natura meramente propagandistica, che in venti anni non sia mai stata attivata tale procedura. Evidenzia quindi che il grande problema che il legislatore avrebbe dovuto affrontare è rappresentato dal trattamento dei bambini già nati con pratiche di maternità surrogata, problema che quotidianamente gli amministratori locali si trovano ad affrontare. Tale aspetto viene invece deliberatamente ignorato dalla maggioranza, che con un cinismo difficile da comprendere è indifferente alle sofferenze che si infliggono a questi bambini che non sembrano poter godere degli stessi diritti degli altri. Il disegno di legge in esame è l'esempio di un diritto penale simbolico, a servizio di un apparato ideologico che mira all'approvazione di norme manifesto senza considerare i diritti fondamentali, e sottintendendo una minaccia ai diritti delle donne e alla loro libertà di autodeterminazione. Quest'approccio ideologico ha un sapore antico che il suo Gruppo non condivide e pertanto annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.9.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento rimarcando il pericolo di un contesto globale in cui sembra che il dibattito sui diritti sia tornato indietro. Alla sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti che ha recentemente stabilito che non esiste un diritto federale delle donne ad abortire, sembra che sempre più di frequente si stia mettendo in discussione il ruolo della donna nella società: si fronteggiano cioè due visioni, la prima che vede il ruolo principale della donna nella sfera familiare e domestica, con il compito di assicurare « braccia alla patria »; la seconda concezione del ruolo della donna, invece, che si è sviluppata a partire dagli anni '70 vede la piena parità tra uomo e donna e pertanto la sua volontà deve prevalere sull'interesse della collettività a che sia dato alla luce un bambino. Passi indietro su diritti conquistati dalle donne non sono accettabili.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.9.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice LOPREIATO (*M5S*), sottolineando come sia necessario anziché stigmatizzare l'uso da parte delle opposizioni del tempo che il regolamento concede per le dichiarazioni di voto, porre una maggiore attenzione ai diritti delle donne e alla tutela delle loro posizioni. Al riguardo sottolinea che la Commissione giustizia, fatta eccezione per alcuni provvedimenti, non sembra abbia operato molto in tal senso.

Il PRESIDENTE replica alla senatrice Lopreiato invitandola a svolgere il proprio intervento – chiaramente di merito e non avente ad oggetto questioni procedurali – nelle sedi proprie.

Per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.10, interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) la quale ricorda di aver presentato un disegno di legge sul diritto alla filiazione e che pertanto ritiene questo tema di fondamentale importanza. Fa presente che i bambini nati da procedure di maternità surrogata non sono solo quelli di coppie dello stesso sesso – che per la maggioranza sembrano il male assoluto – ma che anzi sono proprio le coppie eterosessuali che fanno più ricorso alla pratica della GPA. La proposta 1.10 è diretta proprio ad assicurare il pieno diritto fondamentale del minore al riconoscimento così come sancito dalla Corte costituzionale: è indispensabile infatti assicurare la possibilità di adozione da parte del genitore d'adozione sia per i bambini nati attraverso procedure di gestazione per altri, sia per quelli nati a seguito di fecondazione eterologa. Si tratta di bambini che hanno due genitori ma che per le leggi vigenti sono parzialmente orfani: in un paese in cui il problema della natalità è sempre più grave, non si mettono a disposizione delle donne che vogliono comunque avere figli, gli strumenti anche normativi per assicurare a loro e ai minori la pienezza dei diritti.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.10 anche in considerazione di una riflessione più generale sull'articolo 29 della Costituzione che riconosce la famiglia come società naturale. Mentre in un tempo non lontano la famiglia era una società legale, in cui il legislatore poteva decidere anche chi si potesse unire in matrimonio, la Costituzione afferma che il legislatore non ha il diritto di entrare nella sfera più intima della famiglia che invece è ciò che vive nella natura e nella società. Il testo costituzionale deve essere, a suo parere, letto in senso progressista: se esiste un legame affettivo, se ci sono dei bambini, i vincoli solidaristici impongono di assicurare anche ai nati da GPA la piena tutela e la protezione derivante dal vincolo genitoriale. È fondamentale sottrarre tutti i bambini da ogni discriminazione e mettere al riparo i minori da pericolosi ideologismi.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ribadisce, come già sottolineato in sede di illustrazione, la ragione per cui il suo Gruppo ha presentato un

solo emendamento interamente soppressivo del disegno di legge e non singoli emendamenti che intervenissero su questioni di merito. Tra tali questioni, il tema più importante è rappresentato sicuramente dalla tutela dei bambini già nati da maternità surrogata, che tuttavia il suo Gruppo avrebbe preferito affrontare in maniera compiuta in sede di esame delle numerose proposte di legge presentate sul punto. La questione cruciale che il legislatore deve porsi è quella relativa al riconoscimento da bambini già nati da maternità surrogata: per questa ragione annuncia che pur essendo possibili diverse soluzioni tecniche per realizzare il riconoscimento di bambini nati da maternità surrogata – il suo Gruppo voterà favorevolmente su tutti gli emendamenti che disciplinano la questione anche con riferimento alla trascrizione in Italia di atti di nascita registrati all'estero. La politica ha il dovere di affrontare questo tema e dare un segnale chiaro di tutela dei bambini contro tutte le discriminazioni.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, non è approvato.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.11, a sua prima firma, invita tutti i componenti della Commissione a sostenere l'emendamento. Gli esponenti della maggioranza infatti hanno sostenuto che la ragione dell'introduzione del reato universale di maternità surrogata fosse da ricondurre alla necessità di evitare il mercimonio del corpo della donna e dei bambini, a suo parere invece per porre fine al mercimonio è necessario riformare la legge n. 40 del 2004 per assicurare a tutte le donne il diritto ad avere un figlio. Esistono infatti donne che avendo avuto tumori o altre patologie, non possono avere figli in modo naturale: l'emendamento 1.11 intende assicurare loro il diritto ad avere un figlio tramite l'utilizzo gratuito della donazione di gameti attraverso la procreazione medicalmente assistita eterologa. Introdurre una gestazione solidale e gratuita realizza il desiderio di una genitorialità senza incorrere nei rischi di sfruttamento paventati dalla maggioranza.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento che affronta un tema di importanza fondamentale che meriterebbe un approfondimento in una sede più ampia. In generale rimarca ancora una volta le criticità dal punto di vista tecnico normativo del disegno di legge in esame, che sul piano del merito rappresentano inoltre una forzatura secondo cui in un Paese laico ed occidentale come l'Italia lo Stato viene legittimato ad entrare nella sfera intima e personale dei suoi cittadini, assumendo un ruolo paternalistico. Ritiene che la scelta del legislatore di regolamentare con una norma sbagliata nel metodo e nel merito la sfera intima delle persone sia diretta a distogliere l'attenzione della collettività ben più gravi che affliggono la società. Per restare sul piano delle competenze della Commissione giustizia, fa presente che il sovraffollamento carcerario è un problema che attende risposte che il Governo ancora non riesce a dare.

L'emendamento 1.11, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PIRRO (*M5S*) illustra i contenuti dell'emendamento 1.12, sottolineando come la legge n. 40 del 2004, abbia necessità di essere profondamente riformata prendendo atto degli importanti cambiamenti intervenuti nella società. La legge in questione, ad esempio, non prevede la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle persone singole. Tale esclusione contrasta peraltro con la giurisprudenza della CEDU secondo la quale non si possono discriminare le persone nell'accesso a pratiche sanitarie di procreazione medicalmente assistita. La proposta 1.12 è diretta ad eliminare questo *vulnus* e pertanto invita tutti i componenti della Commissione a votare favorevolmente.

Annuncia il proprio voto favorevole la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) che nel rimarcare come il provvedimento in esame sia inefficace ed abbia un carattere meramente ideologico ritiene che la legge n. 40 del 2004 debba necessariamente riformata in quanto la società attuale non corrisponde più al modello di familiarità a cui fa riferimento la legge citata. Tanto ciò è vero che la Corte costituzionale con le proprie pronunce ha progressivamente esteso l'accesso alla procreazione medicalmente assistita oltre il dettato letterale delle norme; restano tuttavia in essere discriminazioni – come quelle nei confronti dei singoli – che andrebbero eliminate, assicurando l'accesso a queste tecniche a tutti.

Posto ai voti. l'emendamento 1.12, è respinto.

Sull'emendamento 1.13 interviene per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo la senatrice LOPREIATO (*M5S*), la quale, nel rimarcare come la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita rappresenti un tema fondamentale, ricorda come anche la giurisprudenza di legittimità abbia più volte riconosciuto nell'interesse del minore il diritto alla registrazione dell'atto di nascita. L'ordine pubblico, infatti, osta al riconoscimento di efficacia in Italia di un atto di stato civile straniero non già allorché questo sia espressione di una disciplina normativa contrastante con disposizioni anche imperative o inderogabili di diritto interno, ma solo quando il diritto straniero di riferimento sia incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Costituzione e dalla normativa europea. Nessun principio, tanto più di rilevanza costituzionale, preclude ad una coppia genitoriale composta da persone dello stesso sesso, unite da stabile legame affettivo, di accogliere, allevare, nonché generare figli, anche considerato che la discendenza biologica non è ormai più requisito essenziale della filiazione. Sottolinea come si debba invece – cosa che la maggioranza invece ignora – aver riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, di tutela dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia anche nel suo diritto alla continuità dello *status* di filiazione.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ribadisce come quello dei bambini nati con maternità surrogata, e dei loro diritti, rappresenti la grande questione di interesse generale che il provvedimento della maggioranza non affronta. L'approvazione dell'emendamento 1.13, pertanto, sarebbe importante in quanto non solo risolverebbe un problema quotidianamente affrontato dai sindaci e dagli ufficiali di stato civile, ma perché rappresenterebbe, altresì, la trasposizione normativa di sentenze della Corte costituzionale che espressamente su questa questione hanno richiesto l'intervento del legislatore a tutela e nell'interesse dei minori.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) rileva che l'esistenza di vincoli familiari ed affettivi non può essere disconosciuta attraverso un provvedimento legislativo, in quanto tali vincoli sono già parte fondante della società. Se nella sua discrezionalità il legislatore italiano può scegliere di considerare anti-giuridico un comportamento, deve tuttavia prendere atto che in altri ordinamenti, anche di Paesi appartenenti all'Unione europea, la procreazione medicalmente assistita è una pratica lecita. Dichiarò pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.13, ritenendo che non si possono far ricadere le conseguenze di una legislazione propagandistica su minori incolpevoli, e in relazione al riconoscimento dei loro fondamentali diritti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.14 è stato ritirato.

Si passa quindi all'emendamento 1.15.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolinea come le modifiche proposte nell'emendamento 1.15 siano frutto di un approfondimento della giurisprudenza costituzionale e europea in materia. Dall'esame delle pronunce giurisprudenziali, è emerso che, se da un lato il divieto di maternità surrogata non viene toccato, dall'altro si è registrata una apertura nei confronti dell'acquisizione di gameti ed embrioni laddove vi sia volontarietà e gratuità dell'atto. Poiché l'obiettivo comune a tutti è quello di evitare ogni tipo di speculazione sull'argomento, la soluzione proposta individua nella volontarietà e nella gratuità della donazione di gameti ed embrioni gli elementi essenziali per consentire il ricorso alla procreazione assistita senza mettere in discussione il principio del divieto di commercializzazione e del divieto di sfruttamento della maternità surrogata. Il legislatore non può mettere la testa sotto la sabbia ma deve prendere atto che le pratiche di procreazione medicalmente assistita, laddove non comportino sfruttamento, possono essere – ed anzi sono già oggi – utilizzate per realizzare un diritto alla genitorialità. Dichiarò pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.15.

Sull'emendamento 1.16 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CASTELLONE (*M5S*) la quale sottolinea come la pro-

posta sia diretta a chiarire dal punto di vista terminologico che si tratta di gestazione per altri e non di maternità surrogata. Il legislatore ha il compito di regolamentare fenomeni sociali già in atto ed assicurare la tutela piena dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. Se prima della legge n. 194 del 1978, infatti, l'aborto comunque veniva praticato, ma in modo clandestino e con rischi elevatissimi per la vita delle donne, è innegabile che anche oggi le donne che già accedono a pratiche di fecondazione eterologa e gestazione per altri continueranno a farle. Far finta che tali pratiche non esistano ed anzi introdurre, per fini meramente propagandistici, dei reati inapplicabili, significa non voler guardare in faccia alla realtà e mettere in secondo piano i diritti. Se pensiamo che appena un decennio fa, con la legge n. 219 del 2012 sono stati definitivamente eliminati dall'ordinamento le distinzioni residue tra figli legittimi e figli naturali ed è stato riconosciuto il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli, è evidente come la realtà evolva molto più velocemente di quanto la maggioranza creda, tentando di bloccare attraverso l'introduzione di nuovi reati il diritto alla genitorialità di persone che per diverse ragioni, anche mediche, non possono ricorrere alla gestazione naturale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nell'esprimere il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.16, ricorda come gli anni Settanta e i provvedimenti che sono seguiti hanno segnato il passaggio di significato della maternità intesa come scelta e la separazione tra sessualità e maternità, in applicazione del principio di libertà di autodeterminazione femminile. Nelle pratiche di maternità surrogata possono incontrarsi più figure femminili, oltre alla donatrice e gestatrice, assume rilevanza fondamentale la figura della madre intenzionale: è anche una questione culturale riconoscere che la gestazione di per sé non è maternità e che la maternità femminile deve essere riconosciuta nelle sue diverse forme.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ribadisce come il disegno di legge in esame faccia delle nascite di bambini un crimine universale. Il rischio di provvedimenti che, in applicazione di ideologie e nel tentativo di fare propaganda, codificano con leggi penali il loro disgusto rischia di creare un piano inclinato su cui viene posta in dubbio la stessa dignità dei bambini a nascere. Legiferare sulla base del proprio gusto personale, in particolare introducendo nuovi reati, è un esercizio pericoloso che va stigmatizzato. Per queste ragioni annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.16, che invece riconosce il principio dell'autodeterminazione femminile.

L'emendamento 1.16, posto ai voti, non è approvato.

Sull'emendamento 1.17 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rimarcando come sia assai difficile per un uomo riconoscere e individuare le differenze profonde esistenti tra gestazione e maternità. Troppo spesso si assiste a dichiara-

zioni pubbliche di uomini che stigmatizzano la gestazione per altri, dichiarazioni che ritiene inaccettabili. Il disegno di legge in esame è lo specchio di questa ideologia maschile che non riconosce diritti alle donne ed ai minori nati da pratiche di maternità surrogata; è un provvedimento che cerca di soffocare nell'ideologia i passi avanti che questo Paese ha fatto in tema di diritti.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), nel richiamare le dichiarazioni del senatore Bazoli, conferma il voto favorevole del Gruppo del PD anche sull'emendamento 1.17, che riguarda il tema dei diritti dei bambini già nati da maternità surrogata. La questione è di importanza fondamentale ed attiene alla necessità per il legislatore di intervenire bilanciando i diritti dei bambini ed il desiderio di genitorialità.

L'incapacità di questa maggioranza e di questo Governo di affrontare questo bilanciamento, nascondendosi dietro una legislazione penale e repressiva, disvela che nell'introduzione del reato universale di maternità surrogata non c'è nulla di etico e di morale in senso proprio, ma c'è invece la necessità di provvedimenti manifesto per distogliere l'attenzione dai numerosi problemi che affliggono il Paese.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.17.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 e chiede alla maggioranza e al governo di voler considerare, anche nella forma più flessibile del successivo ordine del giorno G/824/1/2, di tutelare i diritti e gli interessi dei minori in relazione al riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto. Ricorda infatti che di norma, anche nei casi di maternità surrogata uno dei due genitori è un genitori biologico che ha trasmesso il proprio patrimonio genetico; è indispensabile tutelare attraverso la trascrizione dei certificati di nascita di bambini nati all'estero i diritti e gli interessi dei minori nati da maternità surrogata, al fine di consentire loro di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione e della salute, senza pregiudicare il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto. Ricorda che sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale e che il Parlamento ha pertanto il dovere istituzionale di intervenire.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento, ricorda che con il provvedimento approvato dalla Camera si vuole colpire direttamente anche i bambini già nati da maternità surrogata nei propri diritti fondamentali. È indispensabile, invece, che l'interesse superiore dei minori sia assicurato dalla trascrizione dei loro atti di nascita e dal riconoscimento del rapporto filiale instauratosi.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), preannuncia che, trattandosi di un emendamento aggiuntivo, il suo Gruppo si asterrà. Come ribadito in più

occasioni, infatti, il Gruppo del Partito Democratico ritiene che l'articolo unico del provvedimento sia profondamente ideologico e sbagliato e che debba essere soppresso *tout court*. Condividendo, tuttavia, il tema trattato dall'emendamento 1.0.1, preannuncia che voterà a favore dell'ordine del giorno G/824/1/2, in quanto riguardante il tema fondamentale dei diritti dei bambini.

Il senatore BERRINO (*FdI*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta 1.0.1, sottolineando tuttavia che l'articolo unico del disegno di legge punisce senza distinzioni la maternità surrogata sia laddove effettuata da coppie dello stesso sesso, sia se effettuata da coppie eterosessuali. A dispetto delle suggestioni avanzate dalle opposizioni, rimarca come il bambino nato da maternità surrogata viene sempre iscritto all'anagrafe a nome della madre o del padre biologico, non rimanendo ovviamente orfano – come pure è stato affermato – ed è assolutamente titolare di tutti i diritti fondamentali, senza pregiudizio alcuno.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 risulta respinto.

Essendosi conclusa la votazione degli emendamenti presentati, il PRESIDENTE chiede al Governo e alla relatrice di esprimere il parere sugli ordini del giorno.

Il vice ministro SISTO esprime un parere contrario sull'ordine del giorno G/824/1/2, mentre esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/824/2/2 (già em. 01.1) G/824/3/2 (già em. 1.18), laddove riformulati in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice, senatrice CAMPIONE, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione proposta dal Governo, dell'ordine del giorno G/824/2/2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della giornata odierna, che pertanto risulta accolto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) accoglie la riformulazione proposta dal Governo, dell'ordine del giorno G/824/3/2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della giornata odierna.

Non insistendo i presentatori per la votazione, gli ordini del giorno G/824/2/2 (testo 2) e G/824/3/2 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/824/1/2, ed invita i commissari a votare favorevol-

mente, non condividendo il fervore ideologico dimostrato anche in questa occasione dalla maggioranza e dal Governo.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno G/824/1/2, ricordando come i bambini nati da maternità surrogata soffrano spesso odiose discriminazioni in ragione del non completo riconoscimento del rapporto filiale con il genitore di fatto. Dai ricoveri ospedalieri al diritto di essere prelevati da scuola senza deleghe da parte del genitore biologico, questi bambini soffrono continue discriminazioni nella vita quotidiana da cui il Governo è completamente lontano e disinteressato.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/824/1/2 è respinto.

Si passa sulle dichiarazioni di voto sul mandato alla relatrice.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge che affronta un tema delicato rispetto al quale, alla Camera dei deputati, è stato raggiunto un equilibrio che è preferibile non mettere in discussione. Rispondendo alle obiezioni circa la costituzionalità del provvedimento avanzate dai Gruppi di opposizione, per esempio sul tema della doppia incriminazione, fa presente che questa problematica è stata già risolta, per esempio, in relazione al reato di pedofilia. Infatti, poiché in Italia l'età del consenso per avere rapporti sessuali con un minore è di quattordici anni, ove negli altri Paesi, che pure considerano reato la pedofilia, l'età del consenso fosse più bassa dei quattordici anni, chi commettesse in quei Paesi questo reato in Italia sarebbe punibile. Ciò potrà valere, quindi, anche per il reato di maternità surrogata. Poiché in questo reato entrano in gioco valori molto alti che l'ordinamento deve tutelare, ciò giustifica l'istituzione di un reato universale anche in presenza di una pena edittale non particolarmente elevata. E su questo i Gruppi di maggioranza hanno trovato alla Camera il punto di equilibrio cui faceva cenno. Anche in relazione alla trascrivibilità nei registri di stato civile dell'atto di nascita del minore nato con la maternità surrogata, ritiene che il meccanismo automatico debba valere soltanto per il genitore biologico, mentre, a suo avviso, per il genitore d'intenzione deve valere un'adozione di carattere speciale, da autorizzare di volta in volta da parte del giudice per una migliore tutela dell'interesse del minore. Infine, non può non sottolineare come il tema della maternità surrogata si leghi spesso a motivi di carattere economico il cui sfruttamento lede in profondità la dignità umana e quella femminile in particolare.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), a nome del proprio Gruppo, esprime il voto contrario su di un provvedimento profondamente sbagliato, che utilizza il diritto penale per motivazioni puramente ideologiche e strumentalizza un tema così delicato per finalità di propaganda politica. Inoltre, il ruolo del Parlamento ne esce mortificato in quanto non è stato pos-

sibile modificare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera: tale impostazione, profondamente irrispettosa delle prerogative parlamentari, è emersa plasticamente in sede di esame dell'emendamento 01.1 che, pur richiamando i principi delle sentenze della Corte costituzionale e delle corti europee, ha ricevuto il parere contrario di relatore e Governo, pur essendo di iniziativa di uno dei partiti della maggioranza, in quanto una sua approvazione avrebbe comportato il ritorno alla Camera del disegno di legge. Il metodo utilizzato per l'esame di questo provvedimento ha impedito cioè di migliorarne il testo ed ha strumentalizzato per fini politici i diritti e i desideri dei soggetti coinvolti nelle procedure di maternità surrogata. Questa legge non affronta i problemi veri, non tiene conto degli interessi primari dei bambini che dovrebbero prevalere su ogni altra considerazione. Il tema della trascrizione degli atti di nascita di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri può essere affrontato con diverse soluzioni tecniche, ma non vi è dubbio che il legislatore sia obbligato ad intervenire attraverso una normativa che riconosca e garantisca l'interesse primario dei minori.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul mandato alla relatrice. Pur riconoscendo la necessità di una normazione in relazione alle pratiche di gestazione per altri, ritiene che il provvedimento approvato dalla Camera confligga con il diritto internazionale e si ponga in maniera completamente asistemica rispetto all'ordinamento penale. Replicando alle considerazioni svolte dal senatore Zanettin, ricorda che nessuno può sindacare sui motivi che spingono una donna ad essere o meno madre, e che il diritto all'autodeterminazione femminile è rappresentato plasticamente dalla differenza tra gestazione e maternità. L'introduzione di un reato universale di maternità surrogata pone l'Italia in contrasto con il diritto di Paesi aderenti all'Unione europea e non vi è alcuna ragione di prevedere un reato universale per una fattispecie punita nel massimo con due anni di reclusione. Più correttamente, si sarebbe potuto intervenire nel solco della direttiva europea del 2024 contro la tratta degli esseri umani, che espressamente prevede la maternità surrogata come presupposto dello sfruttamento delle donne a fine di tratta degli esseri umani: per questa ragione avrebbe chiesto ove fosse stato posto ai voti di integrare il testo dell'ordine del giorno G/824/2/2 con il riferimento alla citata direttiva antitratta. La legge che la maggioranza si appresta ad approvare contrasta con i principi del diritto penale, con le statuizioni della Corte costituzionale, sottrae diritti fondamentali a bambini già nati, discriminandoli, e risulterà comunque inapplicabile all'atto pratico. Si tratta di una legge puramente ideologica, una propaganda che nasconde l'incapacità del Governo di occuparsi di problemi veri del Paese, come la disoccupazione e il lavoro povero. Per queste ragioni ribadisce il voto contrario sul mandato alla relatrice.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) contesta in primo luogo la politica criminale portata avanti dal Governo, che in una sorta di strabi-

smo, da un lato annuncia un approccio liberale, dall'altro introduce nuovi reati a soli fini di propaganda. Anche il disegno di legge in esame è rappresentativo di un approccio panpenalistico, che dal punto di vista tecnico contrasta con la sistematica penale e con il principio del *nemo tenetur se detegere*, nonché con il diritto dell'Unione europea, che considera la procreazione assistita un servizio di tipo sanitario che soggiace, pertanto, al principio della libertà di circolazione. Un ulteriore aspetto critico dal punto di vista tecnico del disegno di legge è rappresentato dal fatto che la disposizione introdotta si applica solo ai cittadini italiani, mentre resta insoluto il caso in cui la coppia sia ad esempio composta da un cittadino italiano e da un cittadino straniero di uno stato in cui la pratica della maternità surrogata è lecita. Si tratta, come già ribadito da molti degli interventi, di un provvedimento ideologico e propagandistico, che non costa nulla e che è destinato a coprire l'assoluto vuoto politico del Governo sulle questioni del lavoro e delle emergenze sociali, in un momento in cui le difficoltà finanziarie non consentono di individuare le coperture sufficienti per la prossima legge di bilancio. Non potendo mantenere le promesse della campagna elettorale, la maggioranza strumentalizza un tema delicatissimo e non tiene conto neppure dei diritti inviolabili dei bambini già nati da GPA. Ricorda poi come nella prima seduta pomeridiana di ieri la maggioranza, grazie a una interpretazione stiracchiata del Regolamento, ha evitato di mettere ai voti un emendamento di maggioranza non concordato e che sarebbe stato approvato. Pur nel presupposto che anche nel suo Gruppo esistono posizioni diverse su di un tema così delicato, ribadisce il proprio voto contrario, in quanto ritiene fondamentale il rispetto del principio di autodeterminazione dei cittadini, che devono avere diritti di perseguire in senso lato la propria felicità, senza essere sindacati nelle proprie decisioni da parte di uno Stato che invece dovrebbe avere il compito di punire esclusivamente lo sfruttamento.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) esprime a sua volta il voto contrario del proprio Gruppo sul mandato alla relatrice, dichiarandosi molto preoccupata per un provvedimento che – come molti altri – calpesta i diritti dei cittadini. Richiamando gli articoli 6 e 7 del codice penale, ritiene che ricomprendere la gestazione per altri tra i reati gravissimi – laddove tale fattispecie prevede una pena nel massimo pari a due anni – rappresenti plasticamente l'intento del Governo di utilizzare il diritto penale a scopo di propaganda. Questo disegno di legge non solo è a rischio incostituzionalità, ma risulta anche inapplicabile: inasprisce inoltre la perseguibilità per dissuadere i cittadini dal ricorso a tale pratica ma non si sofferma sulla tutela dei bambini che invece è stata qualificata come interesse superiore dalla giurisprudenza costituzionale. Come accaduto anche con altri provvedimenti – si pensi a quelli diretti al contrasto dell'immigrazione clandestina – il diritto penale è utilizzato solo per lanciare messaggi ideologici, mentre il Governo e questa maggioranza lasciano privi di tutela e invisibili i soggetti più deboli e più bisognosi di garanzie.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), a nome del suo Gruppo, esprime il voto convintamente favorevole su di un provvedimento che nasce come un disegno di legge di natura tecnica che amplia la sfera di operatività di un divieto già esistente. La pratica della maternità surrogata è infatti considerata già universalmente come degradante, che offende i diritti delle donne e dei bambini e per questa ragione è stato proposto di ampliare il perimetro operativo del reato già previsto dalla legge n. 40 del 2004. Per il Gruppo di Fratelli d'Italia il testo in esame è un provvedimento essenziale, e rivendica, in particolare di fronte alle dichiarazioni delle opposizioni, che su una materia che investe il valore stesso della vita, la posizione del Gruppo Fratelli d'Italia è nitida a difesa del provvedimento, difesa che è al contempo di principio. Il Gruppo di Fratelli d'Italia non difenderà mai un modello che vede offesa e mercificata la dignità delle donne. Le opposizioni hanno tentato di demolire il reato relativo ad una pratica illegale rivendicando l'esistenza del diritto alla filiazione, ma i figli non sono mai oggetto di diritto, ma soggetti di diritto. Le opposizioni pretendono di stabilire i loro principi mentre l'apporto biologico deve essere sempre accompagnato da una decisione responsabile, che tenga nel massimo grado di considerazione il valore della vita.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 824, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento e proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 163, 245 e 475.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 824****G/824/2/2 (testo 2) (già emdt 01.1)**

ROMEO, STEFANI, POTENTI

Il Senato

premessso che:

È necessario garantire al tema della maternità surrogata particolare attenzione,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziativa anche legislativa e di sensibilizzazione, volta al contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

**G/824/3/2 (testo 2)**

GASPARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

la modifica ha il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero,

impegna il Governo

a valutare che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, siano obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.

---

### **G/824/3/2 (già emdt 1.18)**

GASPARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) che al comma 6 prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

la modifica ha il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero,

impegna il Governo

a prevedere che nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, siano obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.

---

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 61**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**176<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sull'atto del Governo in titolo, volto ad attuare la delega per la riforma fiscale, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, con particolare riguardo ai principi e criteri specifici di cui all'articolo 11, per la revisione della disciplina doganale, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, per le relative disposizioni sanzionatorie.

Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto legislativo reca in allegato le « Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione » di cui al regolamento (UE) 952/2013, abrogando e sostituendo il vigente Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

Ritiene che la nuova disciplina complementare a quella europea, unitamente alle novelle agli altri strumenti normativi in materia tributaria e sanzionatoria, non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con la pertinente normativa dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostanti sullo schema di decreto legislativo, evidenziando, tuttavia, due rilievi.

Il primo è riferito all'articolo 107 dell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo, che prevede che la redazione dei processi verbali relativi alla constatazione di violazioni alle disposizioni dello stesso allegato, accertate all'interno degli spazi doganali, spetti esclusivamente ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e che i processi verbali siano trasmessi alla Procura della Repubblica o all'ufficio dell'Agenzia, a seconda della competenza, nonché in riferimento all'articolo 109 del citato allegato, che dispone la trasmissione dei processi verbali relativi alle violazioni aventi rilevanza penale, per i quali non è ammessa l'oblazione o estinzione, direttamente dai pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente Procura della Repubblica. Al riguardo, il Relatore propone di invitare a valutare l'opportunità di inserire un richiamo all'obbligo stabilito all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea («EPPO»), in capo alle autorità nazionali competenti, di comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa di sua competenza.

Il secondo è riferito agli articoli 78 e 79 dell'allegato 1, che puniscono con multa, rispettivamente, l'omessa dichiarazione doganale e le false dichiarazioni su qualità, quantità, origine e valore delle merci. Al riguardo, propone di invitare a valutare l'opportunità di coordinare tali disposizioni con quanto previsto all'articolo 7 della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, secondo cui, i reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva stessa, tra cui vi rientra il contrabbando, sono punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di conoscere i tempi previsti per l'esame nella 6<sup>a</sup> Commissione.

Il PRESIDENTE rappresenta che la Commissione di merito prevede di concludere l'esame in tempi rapidi e pertanto si rende opportuno procedere al voto nella presente seduta.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) aggiunge che anche la Commissione giustizia è in fase di conclusione del suo esame sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (n. 160)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sull'atto del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2464, in materia di «rendicontazione di sostenibilità» da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, al fine di garantire che queste comunichino le informazioni non finanziarie in modo pertinente, confrontabile, attendibile, facilmente accessibile e utilizzabile dagli utenti.

Ritiene che lo schema di decreto sia coerente con i principi e criteri di delega fissati all'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) e ricorda che l'articolo 9 provvede anche a superare la procedura di infrazione n. 2022/2218, avviata per non corretto recepimento della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli, evidenziando tuttavia alcuni rilievi relativi all'articolo 9 dello schema.

In particolare, rileva l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 9-*bis*, commi 7 e 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, rispettivamente, con il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 33, recentemente introdotto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, e con il riferimento all'adozione del regolamento (UE) 2016/679 che ha abrogato la direttiva 95/46/CE.

Similmente, ritiene necessario che l'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di contenuto della relazione di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, venga allineato alla formulazione dell'articolo 8, comma 1, dello schema.

Propone poi di invitare a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010, nella parte in cui condiziona l'esenzione dal controllo di qualità sul revisore di Paese terzo alla circostanza che tale controllo sia stato svolto nei tre anni precedenti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente, come prevede l'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva *Audit* (2006/43/CE), espungendo l'ulteriore condizione prevista della «reciprocità».

Tale presupposto non è previsto dalla direttiva 2006/43/CE, ma è stato introdotto in sede di recepimento, sia in relazione al controllo di qualità svolto sul revisore di Paese terzo da uno Stato membro, sia in relazione al controllo di qualità svolto sul predetto revisore da un Paese terzo ritenuto equivalente.

La reciprocità restringe gli effetti derivanti dalla dichiarazione di equivalenza – che invece costituisce la sola condizione prevista dalla di-

rettiva per l'esenzione dai controlli di qualità ai sensi del succitato articolo 45, paragrafo 3 – e in tal modo rende più complessa l'applicazione della suddetta esenzione nel nostro ordinamento.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2024, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA) delle prestazioni sanitarie.

La Relatrice ricorda, in premessa, che il provvedimento contribuisce a ridefinire in maniera omogenea e unitaria a livello statale il nucleo essenziale delle garanzie minime che tutelano il diritto alla salute per tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza.

Esso, in particolare, istituisce un sistema di monitoraggio e verifica sul rispetto dei LEA nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (articolo 2), istituisce presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la « Piattaforma nazionale delle liste di attesa », diretta a realizzare l'interoperabilità tra le liste di attesa relative a ciascuna regione (articoli 1 e 3), e prevede misure di potenziamento dell'offerta sanitaria (articoli 4, 5, 6 e 7), tra cui, in particolare, il superamento dei limiti assunzionali di personale sanitario (articolo 5) e la definizione di un piano d'azione (articolo 6) finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 8051 del 4 novembre 2022, nell'ambito della politica di coesione, e cofinanziato dal Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ribadisce quanto già affermato nella precedente seduta, ritenendo condivisibile la volontà del Governo di intervenire sul tema delle liste d'attesa, che però poi non trova attuazione adeguata poiché non stanziava i finanziamenti necessari ad incidere sul problema.

Preannuncia pertanto il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo del Partito democratico, ritenendo il provvedimento di natura prettamente elettorale, adottato in vista delle ultime elezioni europee.

Sottolinea come l'intervento non proponga alcuna soluzione seria ai gravi problemi della sanità italiana, a fronte di moltissimi cittadini bisognosi di cure mediche adeguate.

Rileva, inoltre, la contraddittorietà di un provvedimento che si afferma essere a tutela del diritto alla salute per tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza, rispetto alla legge sull'autonomia differenziata appena entrata in vigore, che va invece in direzione opposta.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato nella seduta precedente, sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Dà inoltre conto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni il 27 giugno scorso.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) illustra uno schema di parere alternativo, presentato dal suo Gruppo di appartenenza, in cui si ritiene, tra l'altro, che l'intervento cui è diretto anche il recepimento nell'ordinamento della direttiva (UE) 2022/431 amplia e rafforza le tutele dei lavo-

ratori che entrano in contatto con sostanze tossiche per la riproduzione e rafforza le tutele dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, oltre che a farmaci pericolosi.

Tuttavia, la modifica della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impatta specificamente sulle piccole e medie imprese (PMI), senza prevedere regimi agevolati per le microimprese o le PMI. Inoltre, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente nell'adeguamento ai valori limite proposti, nonché per le spese legate al ricorso a consulenti specialisti per la misurazione dell'esposizione professionale e per la sorveglianza sanitaria, che dovrà essere attivata a prescindere del livello di esposizione rilevato e dovrà prevedere, con ogni probabilità, accertamenti specialistici ed esami diagnostici dedicati, oltre alla istituzione di un registro degli esposti.

Per questi motivi, la posizione sullo schema di decreto legislativo in esame, da parte del suo Gruppo di appartenenza, è contraria.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni presentato dalla senatrice Murelli, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Resta quindi preclusa la votazione sul parere alternativo, presentato dalla senatrice Bevilacqua, che è comunque pubblicato in allegato al resoconto.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. 164)**

(Osservazioni alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sullo schema di decreto legislativo in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta « direttiva NIS 2 » (*Network and Information Systems*), relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione europea, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS), e, conseguentemente, ad abrogare e sostituire il decreto

legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva NIS del 2016.

Nella seduta precedente, il senatore Lorefice aveva chiesto un approfondimento per valutare la corrispondenza dello schema di decreto legislativo con i principi e criteri specifici di delega stabiliti nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), approvata in sede referente da questa Commissione.

In particolare, l'articolo 3 della legge di delegazione europea 2022-2023 detta i principi e criteri specifici di delega, di cui peraltro si dà conto nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto.

Al riguardo, l'articolo 3, comma 8, dello schema di decreto individua, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2022-2023, i soggetti elencati nell'allegato IV come nuovi soggetti NIS2, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Gli articoli 10 e 11 confermano, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede di « confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva », da un lato, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico NIS e, dall'altro, i Ministeri, già competenti ai sensi dell'abrogando decreto legislativo n. 65 del 2018, quali Autorità di settore per l'attuazione della direttiva NIS2.

L'articolo 14 definisce le modalità di cooperazione a livello nazionale, integrando le previsioni della direttiva NIS2 con quanto già disposto dall'abrogando decreto legislativo n. 65 del 2018, nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, lettera *o*), della legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede di « assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ».

L'articolo 15 disciplina i Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) integrando le previsioni della direttiva NIS2 con quanto già disposto dall'abrogando decreto legislativo n. 65 del 2018, nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *e*) dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede che « in relazione all'istituzione del team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE)

2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di *Computer Emergency Response Team* (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica ».

L'articolo 28, al fine di dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *h*) dell'articolo 3 della legge delegazione europea 2022-2023, prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa redigere e aggiornare periodicamente un elenco delle tecnologie più idonee ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica. Al fine di rendere compatibile tale previsione con quanto disposto dall'articolo 25, comma 1, della direttiva NIS2 (« gli Stati membri, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali relative alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete »), è previsto che tale elenco non abbia carattere vincolante o esaustivo, attese le peculiari esigenze di sicurezza informatica di ciascun soggetto, e che si limiti a fornire un orientamento sulle specifiche tecniche europee e internazionali – anche adottate da un organismo di normazione riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012, relative alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete – e sulle norme di settore nazionali ed europee applicabili a ciascuno dei soggetti essenziali e importanti.

Gli articoli 35, 36, 37 e 38 prevedono, in particolare e ulteriormente, che l'Autorità nazionale competente NIS garantisca un'attività di monitoraggio, analisi e supporto ai soggetti sulla base delle informazioni e delle eventuali rendicontazioni trasmesse; eserciti i poteri di verifica e ispettivi, relativi agli obblighi cui sono sottoposti, rispettivamente, i soggetti essenziali e importanti; adotti misure di esecuzione per una corretta implementazione della direttiva NIS2; e individui i criteri e le modalità di irrogazione delle sanzioni ai soggetti essenziali e importanti, affinché le stesse risultino effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alle eventuali violazioni, in linea con quanto stabilito dal criterio di delega di cui alla lettera *n*), numero 1), dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2022-2023, che dispone di « rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare: 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere ».

L'articolo 43 introduce alcune modifiche alla disciplina nazionale in materia di sicurezza cibernetica in linea con quanto disposto dal criterio di delega di cui alla lettera *p*) dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2022-2023 che prevede di: « apportare alla normativa vigente

tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione » della delega.

La Relatrice propone, quindi, di formulare osservazioni favorevoli e illustra un conferente schema di osservazioni.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede il rinvio del voto, considerata anche la corposa relazione integrativa testé svolta dalla Relatrice, oltre all'assenza di motivi di urgenza. Ritiene utile approfondire il tema anche per fornire, ove possibile, una posizione unitaria delle forze politiche su un tema di grande rilevanza e attualità.

Il PRESIDENTE chiede alla Relatrice di esprimersi al riguardo.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della 4<sup>a</sup> Commissione, ovvero di valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo, gli approfondimenti necessari sono comunque stati svolti.

Il PRESIDENTE richiama l'importanza anche politica del tema della cybersicurezza, che ha riflessi sui temi dell'intelligenza artificiale e sui diritti dell'uomo.

Su tali aspetti ritiene che l'Unione europea sia in posizione molto avanzata dal punto di vista normativo, e possa sicuramente migliorare dal punto di vista della ricerca e dell'applicazione tecnologica.

Ritiene quindi importante che la Commissione fornisca il proprio contributo, al fine di segnalare un'attenzione specifica sul tema della cybersicurezza.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ribadisce che, proprio considerando l'importanza della materia, sarebbe utile raggiungere una posizione condivisa e unanime da presentare alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>. Diversamente, preannuncia l'astensione dal voto del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE chiede quindi agli altri Gruppi di esprimersi al riguardo.

Il senatore MATERA (*FdI*) condivide quanto espresso dalla Relatrice, avendo già approfondito quanto di competenza della 4<sup>a</sup> Commissione.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Sensi, ritenendo che sarebbe stato significativo potersi esprimere all'unanimità su questo tema e auspica che le questioni sollevate dal senatore Loreface siano prese in considerazione dalle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE prende atto che la richiesta di rinvio del voto del senatore Sensi non è condivisa da tutti i Gruppi e, previa verifica della

presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sullo schema di decreto legislativo in titolo che, come illustrato in precedenza, è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557, « direttiva CER » (*Critical entities resilience directive*), concernente la resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE, « direttiva ECI » (*European critical infrastructure directive*), relativa alla protezione delle infrastrutture critiche europee.

Ricorda che la nuova direttiva CER, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa al 17 ottobre 2024, modifica l'approccio della precedente direttiva ECI, che era volta alla protezione delle « infrastrutture » critiche nei settori dell'energia e dei trasporti, per incentrarsi invece sui « soggetti » che gestiscono tali infrastrutture, perché siano meglio preparati ad affrontare i rischi per la loro operatività, che potrebbero portare alla perturbazione della fornitura di servizi essenziali, a fronte anche di nuovi rischi derivanti dalle minacce ibride e terroristiche in evoluzione e dalle crescenti interdipendenze fra infrastrutture e settori produttivi.

Nella seduta precedente, il senatore Lorefice aveva chiesto un approfondimento per valutare la corrispondenza dello schema di decreto con i principi e criteri specifici di delega stabiliti all'articolo 5 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), approvata in sede referente da questa Commissione.

In particolare, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 della legge di delegazione, il comma 6 dell'articolo 1 dello schema esclude dal campo di applicazione della normativa gli organi della pubblica amministrazione e gli altri enti non commerciali o industriali che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto dei reati. Sono esclusi, altresì, gli organismi di informazione per la sicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Parlamento, la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria anti-riciclaggio per l'Italia e gli organi giudiziari.

Il comma 7 dell'articolo 1 dello schema, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 della legge di delegazione, individua specifici soggetti critici che svolgono attività principalmente nei settori della pubblica sicurezza, della protezione civile, della difesa o del-

l'attività di contrasto o che forniscono servizi esclusivamente agli organi o enti della pubblica amministrazione di cui al precedente comma 6, al fine di escluderli dall'applicazione dell'articolo 12 e dei capi III, IV e VI dello schema di decreto.

L'articolo 5 dello schema di decreto, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *c)* e *d)*, dell'articolo 5 della legge di delegazione, elenca le Autorità settoriali competenti, associando a ciascuna settori e sottosettori di riferimento sulla base dell'allegato A allo schema di decreto.

Lo stesso articolo 5 dello schema, inoltre, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *o)* dell'articolo 5 della legge di delegazione, chiarisce che le predette Autorità settoriali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto di quelle proprie dell'autorità giudiziaria, relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del Ministero della difesa, in materia di difesa, della Protezione civile, in materia di mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in materia di resilienza delle reti di comunicazione elettronica, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in materia di sicurezza informatica.

All'articolo 7, lo schema di decreto si avvale della facoltà prevista dal criterio di delega di cui alla lettera *e)* dell'articolo 5 della legge di delegazione, che riconosce al legislatore delegato la possibilità di individuare ulteriori servizi essenziali, ossia aggiuntivi rispetto all'elenco definito con il regolamento (UE) 2023/2450 della Commissione.

Il criterio di cui alla lettera *f)* è attuato dall'articolo 8, comma 8, lettera *c)*, dello schema, secondo cui le soglie di cui all'articolo 9, comma 2, per la determinazione della rilevanza degli effetti negativi, possono essere presentate come tali o in forma aggregata.

Il Governo ha ritenuto di non esercitare la facoltà prevista dal criterio di delega di cui alla lettera *g)* dell'articolo 5 della legge di delegazione, che consente di prevedere, « ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali », in quanto le discipline settoriali applicabili a tali soggetti siano già idonee al conseguimento di un adeguato livello di resilienza.

Similmente, il Governo ha ritenuto di non esercitare la facoltà, prevista dal criterio di cui alla lettera *h)* dell'articolo 5 della legge di delegazione, di derogare ai limiti edittali stabiliti per le sanzioni penali e amministrative nei criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto riguarda il coordinamento con la normativa della direttiva (UE) 2022/2555 NIS 2 e del regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza del settore finanziario, previsto dal criterio di delega di cui alla lettera *m)* dell'articolo 5 della legge di delegazione, lo schema di decreto ne prevede all'articolo 1 l'esclusione dall'ambito di applicazione e nel-

l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto, se ne specificano le interazioni.

Il criterio di cui alla lettera *i*), in materia sanzionatoria, è attuato dall'articolo 21 dello schema, mentre l'articolo 22 reca le abrogazioni, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *n*) dell'articolo 5 della legge di delegazione.

Il Relatore propone quindi di formulare osservazioni favorevoli e illustra un conferente schema di osservazioni.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad attuare la delega per la riforma fiscale, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, con particolare riguardo ai principi e criteri specifici di cui all'articolo 11, per la revisione della disciplina doganale, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, per le relative disposizioni sanzionatorie;

considerato che l'articolo 1 rinvia all'allegato 1, parte integrante dello schema di decreto legislativo, che si compone di 122 articoli recanti le « Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione » di cui al regolamento (UE) 952/2013, in sostituzione del vigente Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), che viene contestualmente abrogato;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia doganale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 107 dell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo, che prevede che la redazione dei processi verbali relativi alla constatazione di violazioni alle disposizioni dello stesso allegato, accertate all'interno degli spazi doganali, spetti esclusivamente ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e che i processi verbali siano trasmessi alla Procura della Repubblica o all'ufficio dell'Agenzia, a seconda della competenza, nonché in riferimento all'articolo 109 del citato allegato, che dispone la trasmissione dei processi verbali relativi alle violazioni aventi rilevanza penale, per i quali non è ammessa l'oblazione o estinzione, direttamente dai pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente Procura della Repubblica, si valuti l'opportunità di inserire un richiamo all'obbligo stabilito all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea (« EPPO »), in capo alle autorità nazionali competenti, di comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa di sua competenza;

in riferimento agli articoli 78 e 79 dell'allegato 1, che puniscono con multa, rispettivamente, l'omessa dichiarazione doganale e le false dichiarazioni su qualità, quantità, origine e valore delle merci, si valuti

l'opportunità di coordinare tali disposizioni con quanto previsto all'articolo 7 della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, secondo cui, i reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva stessa, tra cui vi rientra il contrabbando, sono punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 160

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2464, in materia di « rendicontazione di sostenibilità » da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni e che modifica di conseguenza il regolamento (UE) 537/2014, sulla revisione legale dei conti di enti pubblici, e le direttive 2004/109/CE, sulle informazioni degli emittenti valori mobiliari, 2006/43/CE, sulla revisione legale dei conti, e 2013/34/UE, relativa ai bilanci delle imprese, al fine di garantire che le imprese comunichino le informazioni non finanziarie in modo pertinente, confrontabile, attendibile, facilmente accessibile e utilizzabile dagli utenti;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 13 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

considerato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 6 luglio 2024;

rilevato che l'articolo 9 mira a superare la procedura di infrazione n. 2022/2218, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per non corretto recepimento della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, apportando modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, volte a recepire nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2464 e a chiarire, in via definitiva, l'individuazione dell'autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività previste;

valutato che lo schema di decreto legislativo è coerente con i principi e criteri di delega fissati dalla legge di delegazione europea 2022-2023 e con la direttiva (UE) 2022/2464,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, relativi all'articolo 9 dello schema:

1. Si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 9-*bis*, commi 7 e 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, rispettivamente, con il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 33, recentemente intro-

dotto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, e con il riferimento all'adozione del regolamento (UE) 2016/679 che ha abrogato la direttiva 95/46/CE;

2. Si valuti l'opportunità di allineare il testo dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di contenuto della relazione di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla formulazione dell'articolo 8, comma 1, dello schema, sull'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità;

3. Si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010, nella parte in cui condiziona l'esenzione dal controllo di qualità sul revisore di Paese terzo non solo alla circostanza che tale controllo sia stato svolto nei tre anni precedenti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente, come prevede l'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva *Audit* (2006/43/CE), ma anche all'esistenza dell'ulteriore presupposto della « reciprocità ».

Tale presupposto non è previsto dalla direttiva 2006/43/CE, ma è stato introdotto in sede di recepimento, sia in relazione al controllo di qualità svolto sul revisore di Paese terzo da uno Stato membro, sia in relazione al controllo di qualità svolto sul predetto revisore da un Paese terzo ritenuto equivalente.

La reciprocità restringe gli effetti derivanti dalla dichiarazione di equivalenza – che invece costituisce la sola condizione prevista dalla direttiva per l'esenzione dai controlli di qualità ai sensi del succitato articolo 45, paragrafo 3 – e in tal modo rende più complessa l'applicazione della suddetta esenzione nel nostro ordinamento.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1161**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2024, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie;

considerato che esso:

– contribuisce a ridefinire in maniera omogenea e unitaria a livello statale il nucleo essenziale delle garanzie minime che tutelano il diritto alla salute per tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza;

– istituisce un sistema di monitoraggio e verifica sul rispetto dei LEA nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (articolo 2);

– istituisce presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in linea con il PNRR, la « Piattaforma nazionale delle liste di attesa », diretta a realizzare l'interoperabilità tra le liste di attesa relative a ciascuna regione (articoli 1 e 3);

– prevede misure di potenziamento dell'offerta sanitaria (articoli 4, 5, 6 e 7), tra cui, in particolare, il superamento dei limiti assunzionali di personale sanitario (articolo 5) e la definizione di un piano d'azione (articolo 6) finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 8051 del 4 novembre 2022, nell'ambito della politica di coesione, cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

considerato che tale estensione comporta anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, sulle sostanze chimiche (REACH), assicurando un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione, a fronte dei dati scientifici, che evidenziano come le sostanze tossiche per la riproduzione umana possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale, sulla fertilità di uomini e donne in età adulta e sullo sviluppo dei figli, e che, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, tali sostanze sono estremamente preoccupanti, potendo avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori;

considerato che lo schema di decreto legislativo reca modifiche al Testo unico sulla sicurezza del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 8 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

valutato, in particolare, che lo schema di decreto legislativo risponde ai predetti criteri di delega, che prevedono di stabilire obblighi specifici in capo al datore di lavoro, in materia di formazione e informazione, sentita anche la comunità scientifica in materia (consultata attraverso un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL), e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 aprile 2024, e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n.2024/162, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI  
SENATORI DOLORES BEVILACQUA E LOREFICE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (A.G. 157),

premesso che:

lo schema di decreto recepisce la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, il cui termine di recepimento è fissato al 4 aprile 2024, e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

l'intervento cui è diretto anche il recepimento nell'ordinamento della direttiva, amplia e rafforza le tutele dei lavoratori che entrano in contatto con sostanze tossiche per la riproduzione e rafforza le tutele dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, oltre che a farmaci pericolosi;

il decreto legislativo ha quale obiettivi generali:

- il rafforzamento dell'attuale tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dalle sostanze tossiche per la riproduzione;
- l'introduzione e/o riformulazione dei valori limite di esposizione professionale (VLEP) per sostanze cancerogene e mutagene sulla scorta delle più recenti evidenze scientifiche e tenuto conto dei fattori di sostenibilità sotto il profilo economico e sociale;
- il contenimento dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per la cura delle patologie correlate alle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (CMR) sopra menzionate;
- la definizione di misure di gestione del rischio e le buone pratiche atte a contenere le esposizioni professionali a sostanze reprotossiche;

costituiscono obiettivi specifici:

- la riduzione del numero di lavoratori esposti nei settori in cui le sostanze reprotossiche trovano impiego;

- il contenimento del livello di aerodispersione delle sostanze reprotossiche negli ambienti di lavoro, agendo sulle misure di gestione del rischio e sulle buone pratiche;
- l'identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione;
- la previsione dell'aggiornamento della valutazione dei rischi;
- l'identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti;
- la verifica dei livelli espositivi attraverso i monitoraggi ambientale e biologico e la comunicazione di questi attraverso i registri di esposizione;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con la valutazione della salute riproduttiva;
- l'istituzione di un registro nazionale degli eventi avversi per la salute riproduttiva;
- la registrazione degli eventi avversi per la salute riproduttiva;
- l'identificazione dei farmaci pericolosi;
- l'informazione e formazione dei lavoratori;

valutato che:

gli indicatori di riferimento:

- a) numero dei lavoratori che sono impiegati nei settori lavorativi che contemplano il rischio di esposizione/numero dei lavoratori tutelati;
- b) numero di segnalazioni;
- c) numero dei lavoratori con patologie riscontrate derivanti dall'esposizione,

appaiono, tuttavia, come indicatori fondati su dati difficilmente reperibili, mentre sarebbe, invece, opportuno indicare i seguenti indicatori:

il numero di notifiche al registro degli esposti per gli agenti disciplinati dalla direttiva con periodicità triennale, a partire dalla data di recepimento della direttiva;

il numero di segnalazioni, da parte dei medici che le rilevino, di malattie di sospetta origine professionale dovute agli agenti disciplinati dalla direttiva con periodicità triennale, a partire dalla data di recepimento della direttiva;

considerato che:

sotto il profilo degli impatti sociali e ambientali, la maggiore tutela dei lavoratori nei confronti delle sostanze reprotossiche, produrrà, nel lungo periodo, un vantaggio, non solo per i lavoratori interessati, con una

riduzione dell'incidenza dei danni per la salute riproduttiva correlati alle sostanze reprotossiche, ma anche per l'INAIL e il SSN;

per quanto riguarda i nuovi valori limite di esposizione professionale per i cancerogeni, l'attuazione della nuova normativa dovrebbe comportare sia una diminuzione delle malattie professionali e dei casi di tumore professionale, sia la riduzione dei costi legati a tali tumori a carico degli operatori economici e dei sistemi di sicurezza sociale relativamente alla riduzione del valore limite di esposizione professionale per il benzene e l'introduzione di un valore limite di esposizione professionale per l'acrilonitrile e per i composti del nichel;

per quanto riguarda le sostanze reprotossiche l'attuazione della nuova normativa dovrebbe portare ad una diminuzione dei disturbi della funzione sessuale e della fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o dello sviluppo della loro progenie di origine professionale e dei costi conseguenti;

considerato, altresì, che:

per quanto concerne l'impatto sulla salute dei lavoratori, la nuova normativa dovrebbe portare benefici a oltre 1 milione di lavoratori, in termini di prevenzione dei casi di cancro e di altre malattie significative di natura professionale. Al riguardo, si stima una riduzione di oltre 1.700 casi di malattie professionali nei prossimi 60 anni, con conseguente riduzione delle spese di assistenza sanitaria pari a 5 milioni di euro nei prossimi 60 anni. Tale riduzione comporterebbe un incremento della durata, della qualità e della produttività della vita lavorativa dei lavoratori. I maggiori benefici si potrebbero registrare in relazione ai composti di nichel e al benzene, con un beneficio per la salute in termini monetari, compreso tra 72 e 92 milioni di euro e 121 e 198 milioni di euro; nel caso dell'acrilonitrile il beneficio per la salute è stimato tra 440.000 e 5.8 milioni di euro. Per quanto riguarda l'impatto sulle imprese, ai benefici dovuti alla riduzione dell'assenteismo, delle perdite di produttività e delle indennità assicurative per un importo stimato di 7 milioni di euro nei prossimi 60 anni, si sommano costi aggiuntivi. Tali costi sono dovuti all'implementazione di misure di prevenzione e gestione del rischio e di adattamento dei processi produttivi. I nuovi limiti di esposizione che maggiormente impatteranno sui costi di adeguamento per le imprese sono quindi quelli relativi ai composti del nichel e al benzene, con investimenti nell'arco dei prossimi 60 anni pari rispettivamente a 6,5 miliardi e 7,61 miliardi di euro (European Commission, 2020a, 2020b, 2020c) (Cfr. monografia INAIL 2024 – direttiva (UE) 2022/431 e novità in tema di esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi);

la nuova normativa in materia di sicurezza potrebbe incidere sulla concorrenza, in quanto comporta oneri di attuazione che inciderebbero percentualmente in maniera inversamente proporzionale alle dimensioni dell'azienda;

la nuova normativa comporta oneri informativi a carico dei datori di lavoro. È, infatti, introdotta la previsione di specifiche informazioni che il datore di lavoro deve fornire all'Inail, dal momento che anche i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione andrebbero iscritti nel registro degli esposti ex articolo 243 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

ritenuto che:

la modifica della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impatta specificamente sulle PMI. Attualmente la normativa non prevede regimi agevolati per le microimprese o le PMI. Inoltre, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente nell'adeguamento ai valori limite proposti, nonché per le spese legate al ricorso a consulenti specialisti per la misurazione dell'esposizione professionale e per la sorveglianza sanitaria, che dovrà essere attivata a prescindere dal livello di esposizione rilevato e dovrà prevedere, con ogni probabilità, accertamenti specialistici ed esami diagnostici dedicati, oltre alla istituzione di un registro degli esposti,

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta « direttiva NIS 2 » (*Network and Information Systems*), relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione europea, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS), e, conseguentemente, ad abrogare e sostituire il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva NIS del 2016;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dei principi e criteri specifici di delega dettati dall'articolo 3 della stessa legge;

considerato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 17 ottobre 2024;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2555, nel rispetto dei principi e criteri di delega fissati dalla legge di delegazione europea 2022-2023,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 165

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557, « direttiva CER » (*critical entities resilience directive*), concernente la resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE, « direttiva ECI » (*European critical infrastructure directive*), relativa alla protezione delle infrastrutture critiche europee;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dei principi e criteri specifici di delega dettati dall'articolo 5 della stessa legge;

considerato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 17 ottobre 2024;

considerato che la direttiva CER prevede, in particolare: obblighi per i soggetti critici, volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire i servizi essenziali nel mercato interno; l'adozione di una « strategia » per la definizione di obiettivi e misure per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti; modalità di individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo; misure volte a consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti; procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull'applicazione della direttiva;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2557, nel rispetto dei principi e criteri di delega fissati dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2022-2023,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**262<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 luglio.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il PRESIDENTE, nel far presente che la nota è a disposizione dei senatori, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire la predisposizione di una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 luglio.

La sottosegretaria SAVINO chiede una breve sospensione dei lavori per consentire al Governo il completamento dell'istruttoria sugli emendamenti approvati.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione dei lavori fino alle ore 10,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,20.*

La relatrice NOCCO (Fdi) illustra gli ulteriori emendamenti approvati il 2 luglio e riepiloga gli emendamenti trasmessi fino al 1° luglio, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, occorre valutare, con riguardo all'emendamento 1.43 (testo 2), la sussistenza delle somme in conto residui, anche considerato che la norma recava una copertura finanziaria per il solo anno 2019.

In relazione alla proposta 1.97 (testo 2) occorre avere conferma che le ulteriori proroghe non comportino minori entrate.

Per l'emendamento 1.0.30 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Per quanto di competenza, occorre avere conferma che dall'attuazione dell'emendamento 1.40 (testo 2) non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che si possa operare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per gli identici emendamenti 1.0.11 (testo 2), 1.0.31 [già 2.0.19 (testo 2)], 1.0.32 [già 2.0.20 (testo 2)] e 1.0.33 [già 2.0.21 (testo 2)].

Con riguardo all'articolo 2, per la proposta 2.100 segnala che recepisce la condizione posta in base all'articolo 81 sul testo del decreto-legge.

Relativamente all'emendamento 2.19 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura risulta necessaria anche per le identiche proposte 2.0.100 (testo corretto) e 2.0.12 (testo 2).

L'emendamento 2.0.200 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per l'utilizzo di somme andate in economia nel 2023 e quindi non più disponibili.

Circa la proposta 2.0.300 occorre valutare se l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato può essere realizzabile con le sole risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente alla proposta 2.0.400 (testo 2) occorre avere conferma che agli adempimenti ivi previsti l'INPS possa far fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 3, per gli emendamenti 3.8 e 3.26 (testo 2), identico a 3.27, occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura sul conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche considerato che gli stanziamenti consistono in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Relativamente alla proposta 3.28 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'emendamento 3.38 (testo 2) sembrerebbe comportare maggiori oneri in quanto a fronte di una copertura di 30 milioni di euro per il 2024 si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che reca uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Riguardo all'emendamento 3.32 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura finanziaria.

Per quanto concerne la proposta 3.0.8 occorre avere conferma che non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), in particolare con riferimento alla lettera *c*) del comma 1, che elimina il limite di spesa di un milione di euro per il solo anno 2021, e con riferimento alla lettera *d*) che posticipa la decorrenza delle sanzioni dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2.

In relazione all'articolo 5, per quanto concerne gli identici emendamenti 5.72 (testo 2) e 5.75 (testo 2), occorre acquisire dal Governo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

Appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione agli emendamenti 5.91 (testo 2), in materia di determinazione del reddito d'impresa eccedente il limite di agrarietà, e 5.0.45 (testo 2), in materia di incentivi per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.

In relazione all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.11 (testo 2), che prevede che il Commissario straordi-

nario per far fronte a situazioni eccezionali provveda all'applicazione di programmi vaccinali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Con riguardo all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.100, in materia di monitoraggio della produzione e dell'acquisto di latte e di prodotti lattiero-caseari, che riduce le sanzioni dall'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro all'importo minimo di 1.000 e massimo di 6.000 euro.

In merito all'emendamento 9.0.2 (testo 2), in relazione agli adempimenti in esso previsti, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1 (testo 2), che reca disposizioni per l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, è necessario acquisire una relazione tecnica, in particolare con riferimento ai rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A. nei quali dovrebbe subentrare AGEA, agli oneri per l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale di SIN S.p.A., alla comparazione delle qualifiche del personale, alle possibili rivendicazioni retributive da parte del personale di AGEA, alla modifica della dotazione organica e all'incremento delle facoltà assunzionali di AGEA, nonché agli oneri per AGEA per assumere in proprio le attività e le funzioni di SIN S.p.A., in particolare per le attività di gestione unitaria, l'organizzazione, il governo e lo sviluppo del SIAN. La relazione tecnica dovrebbe inoltre dar conto delle risorse di bilancio destinate a SIN S.p.A., che per effetto dell'incorporazione verranno destinate ad AGEA.

Con riguardo all'articolo 10, in relazione all'emendamento 10.0.14, che dispone che, per l'anno 2024, il 30 per cento delle assunzioni sia effettuato mediante ricorso alla graduatoria relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, utilizzata per le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299 della medesima legge, al fine di valutare la neutralità finanziaria, il Governo dovrebbe chiarire se al momento dell'immissione in ruolo, il servizio prestato in qualità di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possa dare luogo al riconoscimento o al riscatto di tali periodi di servizio, ai fini della carriera giuridica ed economica.

In relazione all'articolo 11, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 11.28 (testo 2), che prevede che entro il 31 dicembre 2026, siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni.

Con riguardo all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 12.100, che al comma 4 dell'articolo 12 del provvedimento incrementa l'ulteriore contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del

Consiglio dei ministri, da 5 a 7 unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e aggiunge 4 unità equiparate alla categoria B, riducendo al contempo, al medesimo comma 4, la quantificazione dei relativi oneri. A tale riguardo appare necessario acquisire dal Governo un aggiornamento della relazione tecnica, al fine di verificare la corretta copertura e la congruità della copertura, che appare comunque sovrastimata.

Occorre valutare altresì gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.4 (testo 2).

In relazione agli articoli 13 e 15, appare necessario valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire elementi informativi e la valutazione del Governo, in relazione agli emendamenti 13.10 (testo 2) e 15.0.1.

Sui restanti emendamenti approvati e trasmessi entro le ore 20,30 del 2 luglio, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'articolo 1, con riguardo all'emendamento 1.43 (testo 2), conferma la sussistenza delle somme in conto residui. In relazione alla proposta 1.97 (testo 2), riferisce che la proposta è neutrale sotto il profilo finanziario. Per l'emendamento 1.0.30 (testo 2), conferma la sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Relativamente all'attuazione dell'emendamento 1.40 (testo 2), rappresenta che dalla disposizione non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Conferma quindi la sussistenza delle risorse circa gli identici emendamenti 1.0.11 (testo 2), 1.0.31 [già 2.0.19 (testo 2)], 1.0.32 [già 2.0.20 (testo 2)] e 1.0.33 [già 2.0.21 (testo 2)].

Con riferimento all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 2.100, che recepisce la condizione posta ai sensi dell'articolo 81. Relativamente all'emendamento 2.19 (testo 2), conferma la sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con riguardo alle identiche proposte 2.0.100 (testo corretto) e 2.0.12 (testo 2), conferma la sussistenza delle somme oggetto di copertura. Relativamente all'emendamento 2.0.200, conferma che la disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica. Con riguardo all'emendamento 2.0.300, sull'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, rimarca che sono sufficienti le risorse previste a legislazione vigente, come assicurato dall'INPS. Relativamente alla proposta 2.0.400 (testo 2), esprime parere contrario alla modifica apportata a seguito dell'approvazione del subemendamento 2.0.400/3, in quanto la Ragioneria generale dello Stato, atteso il contesto e la finalità della disposizione, ha rilevato che non si comprende l'esclusione proposta dall'emendamento, foriera di altre richieste simili che potrebbero comprometterne la finalità. La relazione tecnica prodotta non si sostanzia come tale e peraltro il relativo contenuto avvalorava la considerazione che il subemendamento, rispetto all'emendamento propo-

sto, sia diretto a depotenziarne gli effetti anche in termini di contrasto alle irregolarità contributive.

Per quanto concerne l'articolo 3, per gli emendamenti 3.8 e 3.26 (testo 2), identico a 3.27, conferma la sussistenza delle somme oggetto di copertura sul conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Relativamente alle proposte emendative 3.28 (testo 2), 3.32 (testo 2) e 3.38 (testo 2), conferma la sussistenza delle somme oggetto di copertura. Per quanto concerne la proposta 3.0.8, atteso che la relazione tecnica verificata ha attestato che l'effettuazione del collegamento tra lo schedario viticolo e i registri dematerializzati è un'attività che può essere ricompresa nell'ambito dei sistemi informatici già operativi all'interno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rappresenta che dalle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 4, osserva che gli identici emendamenti 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2) – con riferimento in particolare alla lettera c) del comma 1 – non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, verificata la relazione tecnica che ha dato esito positivo anche in relazione alla effettività della clausola di invarianza finanziaria.

In relazione all'articolo 5, fa presente che gli identici emendamenti 5.72 (testo 2) e 5.75 (testo 2) non producono effetti finanziari: la relazione tecnica ha infatti attestato che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né sugli oneri generali del sistema elettrico (componente ASOS) in quanto riferita alla possibilità di realizzare o meno interventi di impianti fotovoltaici a terra ed è altresì volta a evitare situazioni di contenzioso tra i proponenti e la pubblica amministrazione, con conseguenti rischi di ricadute negative sulla finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 5.91 (testo 2), acquisita la relazione tecnica dal Governo, osserva che la disposizione limita la portata del comma 423 escludendo dalla tassazione forfetaria i redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica ottenuta con impianti fotovoltaici con moduli a terra ricomprendendo tali redditi tra i redditi d'impresa da determinarsi analiticamente. Di conseguenza la disposizione, inquadrando l'attività di produzione e cessione di energia ottenuta con impianti fotovoltaici con moduli a terra svolta da imprenditori agricoli nell'ambito del reddito d'impresa determinato analiticamente, comporta potenziali effetti positivi in termini di gettito, di difficile quantificazione e prudenzialmente non stimati.

In relazione all'emendamento 5.0.45 (testo 2), esprime una valutazione non ostativa, alla luce della relazione tecnica messa a disposizione della Commissione.

Con riferimento all'articolo 8, conferma che l'emendamento 8.11 (testo 2) non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, non prevedendo specifiche attività che possano maggiormente gravare sulle risorse a disposizione del Commissario.

Con riguardo all'articolo 9, afferma che dall'attuazione degli emendamenti 9.0.100 e 9.0.2 (testo 2) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 9.0.1 (testo 2), esprime una valutazione non ostativa, alla luce della relazione tecnica messa a disposizione della Commissione.

Con riguardo all'articolo 10, in relazione all'emendamento 10.0.14, tenuto conto che il ricorso alla graduatoria richiamata avviene per coprire le ordinarie facoltà assunzionali già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2023, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 11, rileva che dall'attuazione dell'emendamento 11.28 (testo 2) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 12, sull'emendamento 12.100 conviene con la Commissione in merito alla sovracopertura indicata al comma 7. Infatti, per effetto della proposta emendativa approvata, che ha modificato gli importi dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 4, occorre corrispondentemente modificare anche gli importi al comma 7: allo scopo di allineare gli oneri ai nuovi effetti finanziari derivanti dall'approvazione dell'emendamento in esame, il comma 7 va quindi riformulato nel testo di cui dà lettura.

Sugli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.4, osserva che la misura non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento, ove conferiti, sono già condizionati alla disponibilità delle relative risorse finanziarie in capo alle amministrazioni che li conferiscono.

In relazione all'emendamento 13.10 (testo 2), per quanto concerne il comma *2-bis*, evidenzia che si tratta di una norma di coordinamento che persegue il fine di uniformare, quanto agli effetti sul prestito obbligazionario sottoscritto dal Fondo Unico di Giustizia, le spese sostenute in ragione della continuità operativa con quelle sostenute per gli interventi di decontaminazione. Inoltre, il comma *2-ter* non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 15.0.1, constata che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa infine presente che sulle restanti proposte emendative approvate il Governo, conformemente alla Commissione, non ha nulla da osservare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 2.0.400/3.

In relazione alla proposta 12.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente capoverso:

“d) sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »”.

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo. ».

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

## **Plenaria**

**263<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo nella seduta antimeridiana, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*), in relazione al testo proposto dalla 9<sup>a</sup> Commissione, relativo al disegno di legge in titolo, chiede, per quanto di competenza, conferma dell'assenza di oneri.

La rappresentante del GOVERNO, confermando l'assenza di oneri, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 1, viene confermata la congruità e l'adeguatezza delle risorse assegnate a Unioncamere. Viene rappresentato, in particolare, che le risorse consentono di svolgere i nuovi compiti assegnati alle Camere di commercio: *a*) l'implementazione delle attività materiali di analisi e controllo svolte dal personale con riferimento all'elaborazione, monitoraggio dinamico e costante dei dati e delle informazioni e al loro aggiornamento in tempo reale (circa 150 mila euro l'anno); *b*) il rafforzamento dei sistemi informatici in dotazione delle Camere di commercio anche attraverso sistemi di interconnessione e di *alert*, nonché la manutenzione e l'aggiornamento costante (circa 250 mila euro l'anno);

– in relazione all'articolo 2, comma 1, viene confermata la disponibilità delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea e l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli impegni di spesa programmati;

– viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 2, comma 2, e viene ribadito che le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 91**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria****163<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione l'Atto del Governo n. 170, recante « disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale »: sarà avviato l'esame nell'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 13,30, che sarà posticipata al termine della seduta delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite delle ore 14, causa concomitanza con la seduta della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

*(Doc. XXII, n. 15) TURCO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario*

(Seguito della discussione del Doc. XXII, n. 14, congiunzione con la discussione del Doc. XXII, n. 15, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) riferisce brevemente sul Documento XXII n. 15, a prima firma del senatore Turco, soffermandosi sulle parti maggiormente condivisibili ed evidenziandone, al contrario, gli aspetti più critici. In particolare, con riferimento all'articolo 3, relativo alle competenze della Commissione, ritiene che potranno essere oggetto di utile confronto i punti *d)*, *f)*, *h)*, *m)* e *q)*, mentre considera ridondante il punto *g)*. Infine, esprime contrarietà sul punto *b)*, concernente l'istituzione della procura nazionale per i reati bancari e finanziari.

Conclusivamente, rilevata l'affinità della materia, propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del *Doc.* XII n. 15 con il *Doc.* XXII n. 14, già all'esame della Commissione.

Conviene la Commissione.

IL PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo base alle ore 13 di martedì 9 luglio.

Conviene la Commissione.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone altresì di adottare come testo base il *Doc.* XXII n. 14, a prima firma del senatore Zanettin.

Conviene la Commissione.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) anticipa che presenterà un emendamento al comma 1 dell'articolo 2 volto a incrementare da 10 a 14 il numero dei componenti della Commissione, al fine di garantirne la piena efficienza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (n. 159)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il PRESIDENTE lascia la parola al relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) avverte che presenterà la proposta di parere nella seduta pomeridiana, quando si potrà procedere, in assenza di obiezioni, al relativo voto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore ORSOMARSO (*Fdi*) informa che la proposta di parere è ancora in elaborazione.

Il senatore CROATTI (*M5S*), anche alla luce delle interlocuzioni in corso con il relatore, propone che il prosieguo dell'esame dell'Atto del Governo in titolo venga rinviato alla prossima settimana.

Si associa il senatore NICITA (*PD-IDP*).

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Croatti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE informa che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista alle ore 13,30, avrà inizio al termine della seduta delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite delle ore 14.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**Plenaria****164<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (n. 170)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 17, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), numeri 1) e 2), e *h*), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, che contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023. L'articolo 1, comma 6, della suddetta legge, infatti, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge medesima nel rispetto dei tempi, dei principi e dei criteri direttivi e della procedura ivi previsti.

Passando al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare, viene introdotta una specifica sanzione nell'ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali; vengono precisati alcuni effetti dell'adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni; vengono introdotte alcune precisazioni in merito alla disciplina di favore prevista per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale; viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, introdotte dal decreto legislativo 221 del 2023, con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015; vengono introdotte delle modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti. L'articolo 2 reca alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto

razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare, vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati. L'articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono cambiati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d'impresa, nonché ai fini dell'individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURCO (*M5S*) rileva criticamente come lo strumento del concordato preventivo – peraltro già adottato, senza successo, venti anni fa dall'allora ministro Tremonti –, punto di forza della riforma fiscale per contrastare l'evasione fiscale, viene già modificato dal Governo a soli due mesi dal suo varo, a testimonianza della scarsa capacità dello stesso di legiferare in maniera puntuale su una materia così complessa.

In conclusione, alla luce delle modifiche apportate e delle deroghe temporali già varate, propone al Governo di rinviare l'entrata in vigore della disciplina, al fine di favorire un reale confronto con i soggetti interessati e le associazioni di categoria degli esperti e professionisti e rendere così lo strumento effettivamente collaborativo e non coercitivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE ricorda che nel pomeriggio di martedì 9 luglio e nella mattinata di mercoledì 10 si svolgeranno le audizioni informali previste in congiunta con la Commissione Finanze della Camera e che nel corso della stessa settimana la Commissione voterà il parere al Governo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (n. 159)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TURCO (*M5S*), che ricorda come l'Italia si trovi sotto procedura di infrazione a causa del mancato recepimento della direttiva entro il dicembre scorso. Nell'annunciare un voto di astensione, motivato esclusivamente per superare l'infrazione, sottolinea come la propria parte politica si aspettasse il conferimento di un ruolo di maggiore incisività alla nuova figura di intermediario (denominata « gestore di crediti in sofferenza ») nella cessione di crediti deteriorati e l'adozione di nuove tutele per il debitore, anche per favorire il suo rientro *in bonis*.

Non essendovi ulteriori interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare le sedute previste per domani, giovedì 4 luglio, alle ore 9,15 e 14.

Conviene la Commissione.

Il senatore CROATTI (*M5S*), alla luce della mancanza di sedute di Assemblea la prossima settimana, chiede come verranno organizzati i lavori della Commissione, auspicando che l'attività possa concentrare nelle sole giornate di martedì e mercoledì.

Il PRESIDENTE, ritiene che, salvo imprevisti, la Commissione potrà concludere la propria attività settimanale nel corso della giornata di mercoledì.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE informa che le sedute già convocate per domani, giovedì 4 luglio, alle ore 9,15 e 14, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**137<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »**

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 12 giugno, con votazione unanime. Propone, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del Regolamento, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il PRESIDENTE informa che il Comitato per la legislazione, che ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del Regolamento ha titolo ad espri-

mersi sui disegni di legge in sede deliberante, ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Fa inoltre presente che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo accolto in sede redigente.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione degli articoli.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità.

*(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »*

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 22 maggio, con voto unanime. Propone, in linea con quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del Regolamento, e di adottare per il prosieguo dell'esame, come testo base, l'articolato accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il PRESIDENTE informa che il Comitato per la legislazione ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Fa indi presente che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul testo in esame, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 15 maggio. Propone, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel condividere la proposta appena formulata, invita tuttavia la Presidenza a fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il PRESIDENTE propone di stabilire per domani, 4 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno al testo in esame.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il PRESIDENTE informa che il Comitato per la legislazione ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Informa inoltre che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE***(1025) CRISANTI e altri. – Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno sono stati presentati 2 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 13 di lunedì 8 luglio.

Convieni la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(1081) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali****(1165) Carmela BUCALO e altri. – Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi**

(Discussione del disegno di legge n. 1165, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Dà indi la parola al relatore Paganella per l'illustrazione del disegno di legge n. 1165.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) riferisce che il disegno di legge n. 1165, d'iniziativa dei senatori Carmela Bucalo, Ambrogio e Iannone, si compone di due articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 è inserito l'articolo 182-*bis* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dispone lo svolgimento di una procedura transitoria (ulteriore rispetto a quella già svolta ai sensi dell'articolo 182) che mira a risolvere le difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore rimasti esclusi dall'elenco dei restauratori in quanto non avevano partecipato al bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 2015.

Precisa che, ai sensi del suddetto articolo, la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita – in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 182, comma 1-*bis*, del Codice.

La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari a 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi pre-

visti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario, e in base a quanto indicato nell'allegato B del Codice. Nello specifico: il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 31 dicembre 2014; il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 31 dicembre 2014; il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per le attività di restauro autorizzate dagli enti di tutela competenti e concluse con buon esito entro il 31 dicembre 2014.

Il relatore riferisce inoltre che i contenuti dell'articolo 1 presentano notevoli analogie con l'articolo 2 del disegno di legge 1081, dei senatori Romeo ed altri. Rispetto a quest'ultima disposizione, nel provvedimento in esame si prevede di indire la procedura selettiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge (e non entro tre mesi come nel disegno di legge n. 1081) e non si stabilisce un termine (invece presente nel disegno di legge n. 1081) entro cui tale procedura debba essere conclusa. Inoltre, il disegno di legge n. 1165 prevede il 31 dicembre 2014 quale termine entro cui occorre aver maturato i titoli, le posizioni di inquadramento nella pubblica amministrazione e le attività di restauro ai fini del calcolo dei punteggi di cui all'allegato B del Codice (coincidente con il termine indicato nella precedente procedura transitoria per restauratori del 2015), mentre il disegno di legge n. 1081 contempla la data del 30 ottobre 2015.

Passando all'articolo 2, il relatore chiarisce che esso mira ad indire una ulteriore procedura selettiva a beneficio di coloro che intendono acquisire la qualifica di tecnico del restauro di beni culturali. Tale disposizione, tramite inserimento, dopo l'articolo 182-*bis* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dell'articolo 182-*ter*, disciplina lo svolgimento di una nuova procedura transitoria volta a risolvere le difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore rimasti esclusi dall'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali non avendo partecipato al bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali del 2014.

La qualifica di tecnico del restauro di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-*sexies*, del Codice in possesso alla data del 31 ottobre 2014.

Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti del Ministero della cultura e dà luogo all'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali di cui all'articolo 182, comma 1-*octies*, del Codice.

Il richiamato articolo 2 – osserva il relatore – reca contenuti non presenti nel disegno di legge dei senatori Romeo ed altri.

Al fine di completare il raffronto tra i due provvedimenti, segnala infine che nel disegno di legge n. 1165 non vi sono disposizioni analoghe a quelle presenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1081 relative al-

l'equipollenza di una serie di titoli alla laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore, classe LMR02.

Propone conclusivamente la congiunzione della discussione del disegno di legge appena illustrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081 del senatore Romeo.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1165 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento, precisa che, a conclusione della discussione generale, il relatore sarà chiamato a proporre alla Commissione l'individuazione di uno dei due provvedimenti in titolo quale testo base a cui riferire gli emendamenti, che potranno eventualmente recepire le disposizioni contenute nell'altro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 (n. 167)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale. Avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice Cosenza.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia il voto di astensione, che motiva in considerazione della riduzione delle risorse complessive stanziare in favore del Piano nazionale in esame. A suo avviso, sarebbe stato invece necessario riconoscere la centralità della promozione della lettura e, conseguentemente, rafforzare il sostegno pubblico alle iniziative in favore della lettura.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver richiamato il rilievo delle politiche in favore della promozione della lettura, anche al fine di contrastare l'analfabetismo, incluso quello di ritorno, dichiara il voto di astensione della propria parte politica sulla proposta della relatrice. Al riguardo, lamenta il taglio delle risorse complessive per tale finalità e l'assenza degli opportuni approfondimenti, come testimonia la circostanza che il Piano in esame pare limitarsi a riprodurre i contenuti del precedente. Avrebbe ritenuto invece opportuno un incremento del fondo per le

biblioteche e maggiore attenzione nei riguardi delle biblioteche scolastiche e della formazione.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta di parere, segnalando l'importanza di valorizzare la lettura e, così facendo, di investire nel futuro della società, anche con riferimento all'inclusione sociale.

La relatrice COSENZA (*FdI*) precisa che la riduzione dei finanziamenti è di minima entità e non ha inciso sulle priorità e sugli obiettivi del Piano, che risultano ottimizzati. Fa inoltre presente che nel Piano è dedicato un *focus ad hoc* sulle biblioteche e sulla formazione del personale.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice sullo schema di decreto in esame è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (n. 168)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che sono state svolte la relazione introduttiva nonché la discussione generale e che il relatore Occhiuto aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere in considerazione della centralità dei finanziamenti alla ricerca. Coglie tuttavia l'occasione per stigmatizzare la circostanza che l'Italia continua ad essere il Paese europeo con minore capacità di investire nel settore e che occorre un'inversione di tendenza.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta del relatore. Ciò premesso, ritiene che non si possa sottacere la preoccupazione nei confronti degli intendimenti del Governo rispetto ad una paventata riduzione degli investimenti nel settore nella manovra finanziaria per il 2025, mentre occorrerebbe un incremento dei finanziamenti destinati alla ricerca, quantomeno per controbilanciare gli effetti negativi derivanti dall'inflazione.

Per dichiarazione favorevole ha la parola il senatore MARCHESCHI (*FdI*), il quale rivendica invece l'inversione di tendenza posta in essere

dal Governo in carica nei confronti degli investimenti in ricerca, di cui il provvedimento in esame rappresenta un importante e concreto esempio.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore sull'atto del Governo in titolo è posta ai voti e approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1025****Art. 1.****1.1**

BUCALO

*Al comma 1, capoverso « Art. 74-bis, comma 1, » apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3 », inserire le seguenti: « e di cui all'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;*

b) *sostituire le parole: « università non italiana che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education) » con le seguenti: « università non italiana accreditata per l'erogazione di titoli di dottore di ricerca dalla competente agenzia affiliata all'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education) ».*

---

**1.2**

PAGANELLA

*Al comma 1, capoverso « Art. 74-bis, comma 1, » apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3 », inserire le seguenti: « e di cui all'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;*

b) *sostituire le parole: « università non italiana che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education) »*

*con le seguenti: « università non italiana accreditata per l'erogazione di titoli di dottore di ricerca dalla competente agenzia affiliata all'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education) ».*

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**121<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ROSA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il Presidente ROSA comunica che sono stati presentati 133 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati**

– e **petizioni nn. 6, 103, 108, 172, 217, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 296, 368, 382, 433, 492, 649, 712, 720, 754, 773, 792, 876, 890 e 906 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1086 e delle petizioni ad esso attinenti, congiunzione con l'esame delle petizioni nn. 876, 890 e 906 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) afferma che dall'articolato ciclo di audizioni svolto dalla Commissione sono emerse le numerose criticità che caratterizzano il testo proposto dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati.

Chiede quindi se vi sia la disponibilità della maggioranza e del Governo a una discussione aperta finalizzata ad apportare modifiche che non intendono stravolgere il provvedimento, bensì dare una risposta ai numerosi problemi evidenziati dagli auditi: dal tema della necessaria riduzione della velocità e della connessa questione dell'omologazione e approvazione dei meccanismi per la rilevazione della velocità stessa, al deprecabile processo di ricentralizzazione che limita la potestà dei comuni di istituire zone in cui l'incolumità dei cittadini sia salvaguardata.

Anche la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che dalle audizioni sia emersa l'inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto a una molteplicità di temi: riduzione della velocità e del numero dei morti sulla strada, micromobilità, *autovelox*. Neanche la disciplina dell'*alcolock* si è sottratta a critiche. Il legislatore deve affrontare tutte queste questioni con grande attenzione, perché il codice della strada ha un impatto diretto su tutti i cittadini, dagli automobilisti, ai pedoni, ai bambini. Si augura quindi che non vi sia una chiusura ideologica da parte della maggioranza all'ipotesi di modificare il provvedimento, perché ciò potrebbe paradossalmente comportare la necessità di reintervenire subito dopo la sua approvazione definitiva per risolvere i suoi tanti problemi.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ricorda di essersi occupato approfonditamente della riforma del codice della strada già nella scorsa legislatura, quando la Camera dei deputati fece un ottimo lavoro che purtroppo non giunse a compimento a causa della fine anticipata della legislatura.

Pone l'accento sul fatto che quello all'esame dell'8<sup>a</sup> Commissione è un disegno di legge ordinario e non un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Pertanto, non esiste un termine costituzionale per la sua approvazione, così come non esiste alcun motivo per cui ad esso si debba applicare quel monocameralismo di fatto che peraltro tanto viene criticato anche con riferimento ai decreti-legge.

Ritiene quindi che si possa e si debba individuare spazi e tempi adeguati per approfondire tutte le questioni che sono emerse nel corso delle audizioni.

A suo avviso, ciò comporta che, in primo luogo, sia fissato un termine congruo per la predisposizione e presentazione degli emendamenti, come da lui già richiesto nel corso dell'Ufficio di presidenza per la programmazione di ieri e ribadito oggi.

In secondo luogo, una volta presentati gli emendamenti, dovranno essere individuati tempi adeguati per la loro discussione, senza quella

concitazione che caratterizza invece l'esame degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che porta spesso a scartare delle proposte migliorative del testo solo perché è mancato il tempo per istruirle sufficientemente.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede che sia accordato il maggior tempo possibile per la presentazione e la discussione degli emendamenti.

La senatrice SIRONI (*M5S*) si associa alle richieste formulate dai colleghi che l'hanno preceduta e invita la maggioranza a mantenere un atteggiamento di apertura rispetto alle questioni poste dall'opposizione.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) osserva che ogni provvedimento è astrattamente migliorabile e perfettibile, ma quello all'esame della Commissione contiene importanti misure che prevedono più rigore, più controlli e più educazione stradale, perché tutto deve partire proprio dal piano dell'educazione.

Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni dei colleghi intervenuti, l'oratrice ritiene che dalle audizioni non sia affatto emerso un quadro critico, ma che, anzi, in generale siano state espresse valutazioni positive.

Ricorda poi che il provvedimento contiene tra l'altro una delega al Governo in materia di circolazione stradale, sulla quale le Commissioni parlamentari avranno la possibilità di esprimersi in sede di attuazione della delega stessa.

Se è necessario un tempo congruo per la presentazione degli emendamenti non saranno certo i relatori a opporsi, ma ricorda che il provvedimento è stato ampiamente discusso durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati e che un eventuale rinvio di mesi dell'approvazione definitiva comporterebbe un ritardo dell'entrata in vigore di disposizioni che sono finalizzate a ridurre il numero di incidenti.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) osserva che dal tenore del dibattito fin qui svolto si potrebbe trarre l'impressione che non si sia voluto concedere un tempo sufficiente per l'esame del disegno di legge, ma la realtà è che esso è all'esame della Commissione già da tre mesi e in questo lasso di tempo è stato svolto un ciclo di audizioni particolarmente ampio.

Concorda con la relatrice Minasi sul fatto che lo scopo del provvedimento è quello di migliorare la sicurezza stradale e che esso contiene importanti disposizioni volte a sanzionare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, nonché l'utilizzo del cellulare durante la guida, oltre a misure relative alla micromobilità, ai neopatentati e all'educazione stradale.

Nella discussione è emersa la disponibilità a venire incontro alle richieste che sono state fatte in merito ai tempi di esame, ma invita a non dimenticare le importanti novità contenute nel provvedimento volte a ridurre il numero di incidenti.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) osserva che sul tema delle audizioni c'è stata assoluta apertura alle richieste presentate da tutti i Gruppi, su un

disegno di legge che è stato lungamente esaminato dalla Camera dei deputati e che nel merito presta grande attenzione al tema della sicurezza stradale. Tutti i provvedimenti possono ovviamente essere migliorati, ma la scelta è prettamente politica e su di essa ci potrà essere una riflessione condotta con grande equilibrio.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso dal dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno a lunedì 15 luglio, alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione sarà ulteriormente convocata domani, 4 luglio, alle ore 12.45, per l'avvio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2024 (« Campi Flegrei »), ove assegnato in tempo utile, e che restano confermate le audizioni già previste per le ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1162**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1162/1/8**

RANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162);

premesso che:

la forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Nord del Paese ha particolarmente interessato l'Emilia-Romagna con violente precipitazioni;

numerosi sono i disagi occorsi alle popolazioni dei territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, con anche una vittima;

diversi corsi d'acqua sono esondati e molte aree sono state interessate da frane, strade e ferrovie interrotte, case allagate, cittadini evacuati, impianti industriali danneggiati e coltivazioni agricole compromesse;

straordinario è stato l'impegno dei soccorritori, della Regione Emilia-Romagna e della protezione civile con la colonna mobile tempestivamente giunta sui luoghi d'emergenza, che hanno fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza le persone;

le piene dei fiumi sono costantemente monitorate nel predetto territorio, in quanto per la portata d'acqua possono determinare ancora danni ai territori con enorme mole di detriti e fango trascinati a valle,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a riconoscere tempestivamente lo stato di calamità naturale per i territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e

Bologna colpiti nel mese di giugno del corrente anno da alluvioni e frane a seguito di intense precipitazioni d'acqua, come richiesto dalle istituzioni e dalle forze economiche e sociali dei territori interessati;

ad adottare iniziative urgenti e a stanziare adeguate risorse per fronteggiare l'emergenza provocata nei suddetti territori appenninici dagli eventi alluvionali e dalle frane e per i primi interventi di ripristino delle infrastrutture pubbliche e private, degli edifici residenziali e ad uso non residenziale e delle coltivazioni;

ad estendere le misure previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e dai successivi provvedimenti per il ristoro dei danni a beni immobili e mobili di cittadini ed imprese, nonché di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni ed infrastrutture pubbliche danneggiate nel suddetto territorio.

---

#### **Art. 01.**

##### **01.1**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*All'articolo premettere il seguente:*

#### **« Art. 01.**

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali colpiti da calamità naturali." ».

---

#### **Art. 1.**

##### **1.1**

CROATTI, DI GIROLAMO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai Comuni dell'allegato A del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ed ulterior-

mente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario straordinario.» ».

---

## 1.2

CROATTI, DI GIROLAMO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025.” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l'anno 2025.”;

b) al comma 6, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l'anno 2025”. ».

---

## 1.3

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: “*i-bis*) per danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12.” ».

---

**1.4**

MANCA, CROATTI, MAGNI, FREGOLENT, PATTON, LOMBARDO, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: « nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) » inserire le seguenti: « e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: « nel limite di 3.200 euro » fino a: « 6.000 euro » con le seguenti: « nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro. ».*

---

**1.5**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 6-ter, dopo le parole: « nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) » inserire le seguenti: « e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;*

b) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: « nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina » con le seguenti: « nel limite di 3.000 euro per il vano adibito a cucina »;*

c) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: « nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani » con le seguenti: « nel limite di ulteriori 3.000 euro per ciascuno degli altri vani »;*

d) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: « fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro » con le seguenti: « fino ad un importo complessivo massimo di 18.000 euro ».*

---

**1.6**

FREGOLENT

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso « 6-ter », dopo le parole: « nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter,*

comma 7, lettera e) » *inserire le seguenti*: « e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

b) *al capoverso « 6-quater » sostituire le parole*: « nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina » *con le seguenti*: « nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina »;

c) *al capoverso « 6-quater » sostituire le parole*: « nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani » *con le seguenti*: « nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani »;

d) *al capoverso « 6-quater » sostituire le le parole*: « fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro » *con le seguenti*: « fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro ».

---

## 1.7

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso « 6-ter », dopo le parole*: « nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) » *inserire le seguenti*: « e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

b) *al capoverso « 6-quater », sostituire le parole*: « nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina » *con le seguenti*: « nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina »;

c) *al capoverso « 6-quater », sostituire le parole*: « nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani » *con le seguenti*: « nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani »;

d) *al capoverso « 6-quater », sostituire le parole*: « fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro » *con le seguenti*: « fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro ».

---

## 1.8

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso « 6-ter », dopo le parole*: « nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter,

comma 7, lettera e) » *inserire le seguenti*: « e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

b) *al capoverso « 6-quater », sostituire le parole*: « nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina » *con le seguenti*: « nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina »;

c) *al capoverso « 6-quater » sostituire le parole*: « nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani » *con le seguenti*: « nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani »;

d) *al capoverso « 6-quater » sostituire le parole*: « fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro » *con le seguenti*: « fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro ».

---

## 1.9

VERSACE, GIORGIS

*Al comma 1, capoverso 6-quater sostituire le parole*: « dei limiti di spesa » *con le seguenti*: « del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter ».

---

## 1.10

SIRONI

*Al comma 1, capoverso « 6-quater, » sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 1.11

SIRONI

*Al comma 1, capoverso « 6-quater » aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « detratto l'importo dei premi pagati negli ultimi cinque anni ».

---

**1.12**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo il capoverso « 6-quater » aggiungere il seguente:*

« 6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, capoverso “6-quater”, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l’anno 2024. ».

---

**1.13**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, inserire il seguente:*

« 6-quinquies. Per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfettaria e sulla base del numero e della tipologia del veicolo, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo. ».

---

**1.14**

LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole “*di beni mobili, e*”;

b) è soppresso l'ultimo periodo. ».

---

**1.15**

SIGISMONDI, TUBETTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è inserito il seguente:

**“Art. 1-bis.**

*(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)*

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompenso dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.” ».

---

**1.16**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,

n. 100, le parole: “comunque non oltre il 1° maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, previa autorizzazione della Regione interessata,” ».

---

### 1.17

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All’articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “dagli eventi alluvionali” sono inserite le seguenti: “e atmosferici”;

b) al comma 2, dopo le parole: “e gli eventi alluvionali” sono inserite le seguenti: “e atmosferici”. ».

---

### 1.18

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. All’articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “200 milioni di euro per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l’anno 2025”;

b) al comma 6, le parole: “200 milioni di euro per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l’anno 2025”.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. ».

---

**1.19**

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, avvalendosi della propria struttura di supporto di cui all'articolo 3, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi”. ».

---

**1.20**

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole da: “edifici municipali,” fino a: “del medesimo codice” sono sostituite dalle seguenti: “edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”;

b) alla lettera c), dopo le parole: “e delle biblioteche” sono inserite le seguenti: “di proprietà di privati” ».

---

**1.21**

SIRONI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

“*a-bis*) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.” ».

---

**1.22**

SIRONI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera *d*), sono inserite le seguenti:

*d-bis*) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

*d-ter*) soluzioni ‘*nature based*’ per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono per esempio la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire *bypass* per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

*d-quater*) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

*d-quinquies*) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

*d-sexies*) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

*d-septies*) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

*d-octies*) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette 'infrastrutture verdi', quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.”.

*2-ter.* Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

*2-quater.* Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. ».

---

## 1.23

ROSA, TUBETTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* Al comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale”. ».

---

**1.24**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, SALVITTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al comma 1, vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. ».

**1.25**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 2-bis vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi

di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. ».

---

### 1.26

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. ».

---

### 1.27

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Ai fini dell'accoglienza degli sfollati per eventi alluvionali sono utilizzati, in via prioritaria, edificazioni abbandonate, o che hanno perduto la loro originaria funzione e versano in stato di abbandono, appositamente acquisiti dallo Stato, o per esso dalle Regioni, ristrutturati con le dovute attenzioni al risparmio energetico, nonché a quelle relative al mondo della disabilità.

2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate ri-

venienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### 1.28

CROATTI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. »;

b) *alla rubrica, dopo la parola: « mobili » aggiungere le seguenti: « e immobili ».*

---

### 1.29

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Le imprese agricole le cui produzioni hanno subito danni dagli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023 e che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario può concedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, capoverso 6-ter, ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7 ».

---

### 1.30

FINA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti. ».

---

### 1.0.1

LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, recante "Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134” all’articolo 4, dopo il comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente:

“12-*bis*. Per i comuni del Cratere con meno di 150 abitanti e superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterati nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, su richiesta motivata del comune stesso, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere d’intesa con la Soprintendenza definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell’ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro volti ad assicurare criteri per quanto possibile omogenei di ricostruzione di interi centri storici.” ».

## 1.0.2

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

### « Art. 1-*bis*.

*(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023)*

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all’articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l’assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. ».

**1.0.3**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Sospensione mutui per gli enti locali colpiti da calamità naturali)*

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. ».

**1.0.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività eco-

nomiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.” ».

---

### 1.0.5

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-*bis*.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 741 è aggiunto il seguente:

“741-*bis*. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui al comma 741, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al comma 740 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale”. ».

---

### 1.0.6

Rosso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-*bis*.**

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*ter* è aggiunto il seguente:

“Art 20-*quater*. (*Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici*) – 1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-*bis*.”

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa.” ».

---

### 1.0.7

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Proroga termini filiera agricola)*

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei cui all'allegato I del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si prevede che il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'imprese e del *made in Italy*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 1.0.8

DI GIROLAMO, CROATTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per i rischi derivanti dagli eventi alluvionali)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per la protezione civile e le politiche del mare, promuovono periodiche

campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi derivanti dagli eventi alluvionali al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'evento alluvionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014. ».

---

### 1.0.9

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Compensazione TARI)*

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel triennio 2023-2025 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il triennio 2023-2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014. ».

---

### 1.0.10

DI GIROLAMO, CROATTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)*

1. Al fine di prevedere con un minor margine di errore eventi calamitosi e per consentire un sistema di allarme tempestivo, le pubbliche

amministrazioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono ricorrere all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici che contemplino anche l'intelligenza artificiale per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere con un minor margine di errore gli eventi calamitosi.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono utilizzare sistemi altamente tecnologici supportati dalla intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochemiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochemico.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. ».

### 1.0.11

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)*

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgom-

bero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2024, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. ».

### 1.0.12

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SCALFAROTTO, PAITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Fondo per il sostegno delle popolazioni alluvionate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e sono finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.

2. I danni subiti possono essere dimostrati, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regio-

lamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e i contributi ottenuti non possono in nessun caso considerarsi sostitutivi di indennizzi e risarcimenti dovuti in forza di polizze assicurative private.

3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è disposta la ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### 1.0.13

LIRIS, SIGISMONDI, SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Mutui per l'acquisto della prima casa)*

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, dopo le parole: “da adibire ad abitazione principale del mutuatario” sono inserite le seguenti: “o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)”;

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: “c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.”;

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

“479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui.”.

2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all’articolo 1 del presente decreto, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all’articolo 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. ».

---

## Art. 2.

### 2.1

MANCA, CROATTI, MAGNI, FREGOLENT, PATTON, LOMBARDO, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* « oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’articolo 20-octies, comma 2; »;

b) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* « oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’articolo 20-octies, comma 2; ».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 3-quater, aggiungere in fine le seguenti parole:* « Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all’articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f). ».

---

## 2.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici ricadenti nelle aree di naturale esondazione delle aste fluviali esondate a causa degli eventi alluvionali, dove è previsto un allargamento delle aree di esondazione anche mediante lo spostamento degli argini; ».

*Conseguentemente al capoverso 3-ter, dopo le parole: « ai sensi del comma 3-bis, lettera a) », inserire le seguenti: « lettera a-bis), ».*

---

## 2.3

SIRONI

*Al comma 1, capoverso « 3-ter » dopo le parole: « che provvede alla relativa demolizione » inserire le seguenti: « , messa in sicurezza e ripristino della funzione a verde ».*

---

## 2.4

SIRONI

*Al comma 1, capoverso « 3-quater » dopo le parole: « sarebbe stato conseguibile dall'istante, » inserire le seguenti: « al maggior valore tra il prezzo di mercato e la quotazione immobiliare della relativa zona territoriale omogenea (zona OMI) vigente nel semestre precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso ».*

---

### 2.0.1

LIRIS, SIGISMONDI, SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Accordo tra l'Associazione bancaria italiana e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016)*

1. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

*a)* all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario. ».

## 2.0.2

FALLUCCHI, PETRUCCI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "Comuni indicati nell'allegato 1" sono inserite le seguenti: "o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023". ».

## 2.0.3

FALLUCCHI, ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per la ricostruzione privata)*

1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Qualora per gli interventi di cui al presente Capo sia richiesto un contributo non superiore a quarantamila euro, la relativa domanda

di concessione è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* e contenente un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto. Il Comune, verificata entro trenta giorni la spettanza del contributo, richiede al Commissario straordinario la corresponsione del contributo medesimo. Sono fatte salve le attività di verifica di cui al comma 5 nonché la possibilità di richiedere integrazioni documentali al beneficiario del contributo a seguito dell'erogazione dello stesso." ».

#### 2.0.4

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 2-*bis*.

*(Misure di trasparenza e tracciabilità  
riguardo i contributi per la ricostruzione privata)*

1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono inserite le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi,".

2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal

codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136,";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma, di cui al precedente periodo, raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma." ».

## 2.0.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 2-bis.

*(Misure di trasparenza e tracciabilità  
riguardo i contributi per la ricostruzione privata)*

1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "è sempre obbligatorio" a: "codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono aggiunte le seguenti: " , nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi".

2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: “*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell’8 aprile 2021” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dal codice identificativo di gara di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito *web* istituzionale. Con proprio provvedimento l’ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente.” ».

## 2.0.6

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

### « Art. 2-*bis*.

*(Misure di trasparenza riguardo  
gli interventi di ricostruzione pubblica)*

1. All’articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

“10-*bis*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all’affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all’articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l’affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 76 del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale." ».

## 2.0.7

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 2-bis.

*(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)*

1. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

“10-bis. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis, un documento di programmazione degli interventi, contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato, volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

10-ter. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di

ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-septies, comma 4-bis. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.» ».

---

## 2.0.8

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« **Art. 2-bis.**

*(Rinaturalizzazione degli ambiti fluviali)*

1. Laddove possibile, per sanare situazioni naturali fortemente degradate, rare o zone di salvaguardia idrogeologica, è necessario procedere alla rinaturalizzazione degli ambiti fluviali, evitando l'ulteriore cementificazione degli alvei e delle scogliere, individuando, altresì, ampi ed adeguati spazi di possibile esondazione dei corsi d'acqua. ».

---

## Art. 3.

### 3.1

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, nonché per prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, la ricognizione dei danni subiti dai privati in conseguenza di eventi calamitosi e la quantificazione dei relativi danni è determinata esclusivamente tramite asseverazione effettuata da un professionista. ».

---

**3.0.1**

LIRIS, SIGISMONDI, SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: “Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati,” sono inserite le seguenti: “il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,” ».

---

**Art. 4.****4.1**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: “11 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024”;

b) al comma 10, le parole: “5 milioni” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: “27 milioni” ».

---

**4.2**

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, dopo le parole: “11 milioni di euro per l'anno 2023.” sono aggiunte le seguenti: “e 22 milioni di euro per l'anno 2024”. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

### 4.3

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: “, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore” a: “di cui al comma 1 del presente articolo,” sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.” ».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* « selezione pubblica », *inserire le seguenti:* « , disposizioni in materia di contratti pubblici ».

---

### 4.4

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono espunte le parole da: “, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore” a: “di cui al comma 1 del presente articolo,” e dopo le parole: “eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.”, è aggiunto il seguente periodo: “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.” ».

---

#### 4.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera b):*

– *al primo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito in legge n. 113 del 2021 già avviate »;

– *al secondo periodo, dopo le parole:* « facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito in legge n. 113 del 2021 già avviate »;

– *al secondo periodo, dopo le parole:* « ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia » *sopprimere il seguente periodo:* « , disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* « 3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: “sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi” sono inserite le seguenti: “decorrenti dalla data di effettiva assunzione”. ».

---

#### 4.6

TUBETTI, DE PRIAMO

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), primo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

b) *alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole:* « facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

c) *aggiungere il seguente comma:* « 3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole: “sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore

a ventiquattro mesi” sono inserite le seguenti: “decorrenti dalla data di effettiva assunzione” ».

---

#### 4.7

Rosso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera b):*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* « facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* « 3-bis. All’articolo 20-septies dopo le parole: “sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi” sono inserite le seguenti: “decorrenti dalla data di effettiva assunzione” ».

---

#### 4.8

FREGOLENT

*Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione" ».

---

#### 4.9

FINA, IRTO, BASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

b) *al comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione" ».

---

#### 4.10

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni » *inserire le seguenti:*

« o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate »;

c) *al secondo periodo, dopo le parole:* « ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia » *sopprimere le seguenti parole:* « , disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

---

#### 4.11

DI GIROLAMO

*Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* « con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » *inserire le seguenti:* « o derivanti da procedure già avviate di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge del 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 »;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: “sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi” sono inserite le seguenti: “decorrenti dalla data di effettiva assunzione” ».

---

#### 4.12

ROSA, PETRUCCI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo le parole:* « delle Forze di Polizia » *inserire le seguenti:* « e delle Forze armate ».

---

#### 4.13

DI GIROLAMO

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* « previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio » *con le seguenti:* « mediante selezione pubblica per titoli ed esami ».

---

**4.14**

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014. ».

---

**4.15**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali”;

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.” ».

---

**4.16**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: “sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi” sono inserite le seguenti: “decorrenti dalla data di effettiva assunzione” ».

---

**4.0.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Utilizzo di strumenti digitali)*

1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: “all'Unione europea” sono inserite le seguenti: “e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

2. Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° legge 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “Ragioneria generale dello Stato” sono inserite le seguenti: “e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione” e dopo le parole: “soggetto attuatore” sono aggiunte le seguenti: “, nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

b) all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), dopo le parole: “Ragioneria generale dello Stato” sono aggiunte le seguenti: “e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2”;

c) all'articolo 20-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: “Ragioneria generale dello Stato” sono aggiunte le seguenti: “e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2” ».

---

**4.0.2**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Utilizzo di strumenti digitali)*

1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: “all’Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

2 Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “Ragioneria generale dello Stato” sono inserite le seguenti: “e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione” e dopo le parole: “soggetto attuatore” sono aggiunte le seguenti: “, nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

b) all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), dopo le parole: “Ragioneria generale dello Stato” sono aggiunte le seguenti: “e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16”;

c) 20-quater, comma 3, lettera b), dopo le parole: “Ragioneria generale dello Stato” sono aggiunte le seguenti: “e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo”. ».

---

**Art. 5.****5.1**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso. ».

---

**5.2**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “le regioni” sono aggiunte le seguenti: “, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”;

b) il comma 2 è soppresso. ».

---

**5.3**

SIGISMONDI, ROSA

*Al comma 1, al capoverso 2-bis, dopo le parole: « relative attività » aggiungere le seguenti: « o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo ».*

---

**5.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « relative attività » aggiungere le seguenti: « o possano comunque provvedervi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo ».*

---

**5.5**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « relative attività » aggiungere le seguenti: « o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni apaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto. ».*

---

**5.6**

CROATTI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, capoverso « 2-bis », dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».*

---

**5.7**

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: “si osservano le procedure” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici” ».*

---

**5.8**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*« 2. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: “si osservano le procedure” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “essi sono equiparati a soggetti pubblici ai*

fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36." ».

---

## 5.9

LIRIS, SIGISMONDI, SALVITTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-*quater* è aggiunto il seguente:

“9-*quinquies*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo.” ».

---

## 5.0.1

CROATTI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 5-*bis*.

*(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del “Progetto 1000 Esperti PNRR” nei territori interessati dall'alluvione)*

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9

del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del *target* di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021. ».

## 5.0.2

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 5-bis.

*(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)*

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel mese di maggio 2023 e al fine di fronteggiare il fenomeno della scarsità idrica del territorio del Distretto del fiume Po, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui.

2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del

personale in servizio presso l’Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

---

## Art. 6.

### 6.1

VERSACE, GIORGIS

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « e » inserire le seguenti: « ai sensi dell’articolo 20-novies, comma 3-bis » e dopo le parole: « di IVA, » inserire le seguenti: « per le infrastrutture ».*

### 6.2

SIRONI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, » inserire le seguenti: « , considerato l’elenco delle opere e degli interventi strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno del 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ».*

### 6.3

SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*« 1-bis. I piani speciali cui all’articolo 20-octies, comma 2, lettere d) e c), devono tenere conto dell’elaborazione delle strategie di difesa e*

di pianificazione che necessitano di un aggiornamento progressivo delle conoscenze idrologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014. ».

---

#### 6.4

SIRONI

*Al comma 2, dopo le parole: « e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, » inserire le seguenti: « compatibili con l'elenco delle opere strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ».*

---

#### 6.5

PETRUCCI, ROSA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-*octies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: “edifici municipali” con le seguenti: “edifici pubblici”;

b) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: “di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,”;

c) alla lettera c), dopo le parole: “e delle biblioteche” sono inserite le seguenti: “di proprietà di privati che siano state riconosciute di interesse storico, culturale e scientifico dal Ministero della cultura” ».

---

**6.6**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “edifici municipali” sono sostituite dalle seguenti: “edifici pubblici” e le parole: “di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,” sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: “e delle biblioteche” sono inserite le seguenti: “di proprietà di privati”. ».

---

**6.0.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di gestioni dei materiali di scarto)*

1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: “da cui provengono i materiali stessi” sono aggiunte le seguenti: “; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali”;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale” ».

---

**6.0.2**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)*

1. All'articolo 20-decies sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: “da cui provengono i materiali stessi” sono aggiunte le seguenti: “; al fine di favorire il recu-

però e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali”;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale” ».

---

### 6.0.3

DE PRIAMO, TUBETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)*

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 20-*decies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale”. ».

---

### 6.0.4

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 3, 5 e 6 del presente decreto-legge, si intendono applicabili altresì agli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana il 2 novembre 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma

5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2024. ».

## 6.0.5

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 6-bis.

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, le agevolazioni contributive previste dagli articoli 9, comma 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applicano anche con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente operanti nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sus-

sidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ».

---

### 6.0.6

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 6-bis.

*(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)*

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

### Art. 7.

#### 7.1

LIRIS, SIGISMONDI, SALVITTI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

*1-ter.* All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera *d*), dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

*1-quater.* Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere *a*) e *b*), oltre al requisito di cui alla lettera *c*), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

*1-quinquies.* Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le

unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

1-*sexies*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "diversi dall'Aquila" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della concessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione" ».

---

## 7.2

FINA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Sono assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) risorse pari a 300 mila euro per l'anno 2024 a copertura delle spese di funzionamento, al fine di garantire l'ordinaria attività assegnata all'ufficio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede a mediante corrispondere riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 7.3

VERSACE, GIORGIS

*Alla rubrica, sostituire le parole: « Uffici speciali » con le seguenti: « Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali ».*

---

**7.0.1**

GASPARRI, ROSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

1. Per i comuni del Cratere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, con meno di 150 abitanti e superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterati nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, su richiesta motivata del comune stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere d'intesa con la Soprintendenza definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro volti ad assicurare criteri per quanto possibile omogenei di ricostruzione di interi centri storici. ».

---

**7.0.2**

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

*(Sisma 1990 – Istituzione di un tavolo tecnico per l'esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. Al fine di completare l'iter per il rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la parte eccedente le somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico con i seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.

2. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il tavolo tecnico di cui al comma 1 invia al Ministro dell'economia e delle finanze gli esiti dell'istruttoria circa i rimborsi da completare, nonché le modalità e le tempistiche degli stessi. ».

---

### 7.0.3

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Contenzioso relativo al sisma 1990)*

1. Al fine di chiudere i contenziosi, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. ».

---

### 7.0.4

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Sisma 1990, esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse

stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. ».

---

## Art. 8.

### 8.1

DE PRIAMO, PETRUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « completate alla data del 1° giugno 2024 » con le seguenti: « completate alla data del 1° ottobre 2024 ».*

---

### 8.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: « 1° giugno 2024 » con le seguenti: « 1° ottobre 2024 ».*

---

### 8.3

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 1° giugno 2024 » con le seguenti: « 30 agosto 2024 »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziare dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma

5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024. ».

## 8.4

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 8.0.1

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« **Art. 8-bis.**

*(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)*

1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo necessario per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del

territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata “Struttura”, incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

“3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “con decreto del Ministro della transizione ecologica,” sono inserite le seguenti: “di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche”;

b) al terzo periodo, dopo le parole: “dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa” sono inserite le seguenti: “con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e”.

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “del Ministro della transizione ecologica” sono inserite le seguenti: “di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche”;

b) al decimo periodo, dopo le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” sono inserite le seguenti: “sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,” ».

---

### 8.0.2

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle regioni del Sud e insulari)*

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle regioni del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni. ».

---

### 8.0.3

NICITA, MELONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna)*

1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto

degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni di cui al comma 1. ».

#### 8.0.4

NICITA, MELONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi  
in Sicilia e in Sardegna)*

1. Al fine di contrastare gli incendi in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

## Art. 9.

### 9.1

CROATTI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: “comunque non oltre il 1° maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione della Regione interessata” ».

### 9.2

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Al fine di implementare il sistema di allerta delle zone frequentemente soggette a eventi calamitosi, è disposto, nel limite di spesa di 500.000 euro, il potenziamento e il mantenimento della rete di pluviometri e idrometri, nonché degli altri strumenti tecnologici preposti al monitoraggio dei rischi. Per far fronte alle emergenze è altresì implementata la formazione dei cittadini nelle aree di rischio, nonché il ricorso a sistemi di allerta ridondanti, come IT Alert o sirene collegabili a campanili e torri civiche. ».

*Conseguentemente:*

– *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « dal presente articolo » *con le seguenti:* « dal comma 1 »;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* « All'attuazione di quanto previsto dal comma 1-*bis*, pari a 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

– alla rubrica, dopo le parole: « Agenzia Italia Meteo », aggiungere le seguenti: « e per l’implementazione del sistema di allerta delle aree di rischio ».

### 9.0.1

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All’Allegato A-bis, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falcheto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto. ».

---

**9.0.2**

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze). ».

---

**9.0.3**

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

---

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto). ».

---

**9.0.4**

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Mitigazione del rischio idraulico)*

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

---

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze). ».

---

**Art. 10.****10.1**

VERSACE, GIORGIS

*Al comma 6, sostituire le parole: « di cui al presente articolo » con le seguenti: « erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo ».*

---

**10.2**

VERSACE, GIORGIS

*Al comma 7:*

*all'alinea, dopo le parole: « per l'anno 2024, » inserire le seguenti: « che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024, »;*

*alla lettera a), sopprimere le parole: « mediante corrispondente riduzione » e alle parole: « delle somme iscritte » premettere le seguenti: « mediante corrispondente riduzione »;*

*alla lettera b), sopprimere le parole: « mediante utilizzo » e alle parole: « delle risorse » premettere le seguenti: « mediante utilizzo ».*

---

**Art. 11.****11.1**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.***11.2**

SIRONI, DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.***11.3**

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 e 36*

del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. ».

---

#### 11.4

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. ».

---

#### 11.5

GARAVAGLIA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per gli anni 2025 e 2026 la Fondazione Milano Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019 per svolgere tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, è esonerata dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni. All'onere previsto, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 11.6

VERSACE, GIORGIS

*Alla rubrica premettere le seguenti parole:* « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di normativa applicabile alla ».

---

### 11.0.1

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Proroga termini piccole e medie opere)*

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto";

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32" ».

---

### 11.0.2

TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché per il potenziamento dell'attività di ricerca in materia di intelligenza artificiale nel Mediterraneo, per favorire la coe-

sione socio-politica e lo sviluppo interculturale, anche tramite l'istituzione di un apposito centro studi, è ammessa al relativo finanziamento, a domanda, a decorrere dall'anno 2024, la Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, con sede legale nel territorio di Nicolosi, nell'ambito e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali ordinariamente previsti. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

### 11.0.3

TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 11-bis.

1. A decorrere dall'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con riguardo allo stanziamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, per il perseguimento, in via prioritaria, di finalità istituzionali in materia di istruzione e formazione e attività di natura scientifica, anche incentivando lo studio delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, è inserito nel relativo elenco il seguente ente: "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT); cui destinare, per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2024, almeno il 5 per cento annuo dello stanziamento complessivo, nel limite di spesa dello stanziamento annualmente stabilito a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

### TIT.1

VERSACE, GIORGIS

*Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: « post-calamità » con le seguenti: « successiva alle calamità ».*

*Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: « post-calamità » con le seguenti: « successiva alle calamità ».*

---

**Coord.1**

LA RELATRICE

*Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, le seguenti modificazioni:*

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al capoverso 6-ter, le parole: « di cui al presente articolo » sono soppresse e dopo le parole: « comma 6-quater » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo »;*

*al capoverso 6-quater, le parole: « ai sensi del comma 6-ter » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi del comma 6-ter, »;*

*al comma 2, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « alla contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « nella contabilità speciale ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « contributi pubblici, e, » sono sostituite dalle seguenti: « contributi pubblici e » e le parole: « di controllo » sono sostituite dalle seguenti: « di controllo, »;*

*alla rubrica, la parola: « vigilanza) » è sostituita dalla seguente: « vigilanza ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 2, le parole: « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di quanto previsto al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023 »;*

*al comma 3, all'alea, dopo le parole: « del 2023, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, » e alla lettera a) sono premesse le seguenti parole: « al primo periodo, ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*all'alea, le parole: « 20-novies, del » sono sostituite dalle seguenti: « 20-novies del »;*

*al capoverso 2-bis, all'alea, le parole: « 2-bis Per » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Per » e, alla lettera f), le parole: « Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) »;*

*al capoverso 2-ter, le parole: « dalle società e soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società e dai soggetti » e le parole: « derivanti alle » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo la parola: « milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;*

*alla lettera c), le parole: « con RFI » sono sostituite dalle seguenti: « con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) », le parole: « monitoraggio e » sono sostituite dalle seguenti: « monitoraggio nonché », le parole: « di RFI » sono sostituite dalle seguenti: « della RFI S.p.A. » e le parole: « - stipulato tra RFI » sono sostituite dalle seguenti: « stipulato tra la RFI »;*

*al comma 2, dopo le parole: « del 2023, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, » e le parole: « 2 gennaio 2018, n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 gennaio 2018, n. 1, »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, dopo le parole: « del 2023, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, »;*

*al capoverso 3-bis, le parole: « ai sensi del medesimo all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del medesimo articolo » e dopo le parole: « all'articolo 20-bis » il segno di interpunzione « , » è soppresso.*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « predisposta della » sono sostituite dalle seguenti: « predisposta dalla » e le parole: « e di sviluppo » sono sostituite dalle seguenti: « e sviluppo »;*

*alla rubrica, le parole: « sisma 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori colpiti dal sisma del 2009 ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole: « nonché relativamente » sono sostituite dalle seguenti: « e relativamente », dopo le parole: « lettera e) » sono inserite le seguenti: « del comma 2 dell'articolo 25 » e le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2023, ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, le parole: « Italia Meteo » sono sostituite dalla seguente: « ItaliaMeteo », le parole: « n. 205 del 27 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 27 dicembre 2017, n. 205 » e le parole: « pre-*

sente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « Italia Meteo » sono sostituite dalla seguente: « ItaliaMeteo ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « dell'ordine e della sicurezza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordine e della sicurezza pubblici »;

al comma 7:

alla lettera a), dopo le parole: « dell'importo di » è inserita la seguente: « euro » e le parole: « presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 »;

alla lettera b), dopo le parole: « dell'importo di » è inserita la seguente: « euro » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

alla lettera d), dopo le parole: « quanto a » è inserita la seguente: « euro ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « è da intendersi » sono sostituite dalle seguenti: « si interpreta »;

alla rubrica, le parole: « Cortina 2026) » sono sostituite dalle seguenti: « Cortina 2026 ».

---

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**146<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si sono concluse le votazioni degli emendamenti, ad eccezione della proposta di coordinamento sul testo del decreto-legge, Coord.1, che verrà comunque messa in votazione alla fine per le parti non modificate dagli emendamenti approvati, o comunque compatibili con le modifiche apportate.

Tutti gli emendamenti approvati sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del Regolamento, alle Commissioni bilancio e affari costituzionali che hanno concluso l'esame e trasmesso i relativi pareri che sono in distribuzione.

I relatori hanno quindi presentato gli emendamenti 2.0.400/3/5<sup>a</sup> Commissione e 12.100/5<sup>a</sup> Commissione (pubblicati in allegato), di recepimento del parere della Commissione bilancio, nonché la proposta di co-

ordinamento sugli emendamenti approvati, Coord.2, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sulle proposte emendative presentate dai relatori al fine di recepire i pareri resi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti approvati.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0.400/3/5<sup>a</sup> e 12.100/5<sup>a</sup>.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 2.0.400/3/5<sup>a</sup> e 12.100/5<sup>a</sup> sono approvati.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA, il quale, dopo aver dichiarato di non accogliere l'ordine del giorno G/1138/1/9, su cui l'orientamento è contrario, subordina il parere favorevole sull'ordine del giorno G/1138/2/9 ad una riformulazione, di cui dà lettura, intesa, tra l'altro, a circoscrivere l'impegno al Governo alla valutazione dell'opportunità di adottare un marchio del grano duro italiano.

Esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1138/3/9, a condizione che esso sia riformulato nel senso di integrare l'impegno al Governo con il riferimento a quanto già previsto nel provvedimento in esame.

Dopo essersi accolto l'ordine del giorno G/1138/4/9, subordina il parere favorevole sul successivo ordine del giorno G/1138/5/9 ad una riformulazione volta a sostituire l'impegno al Governo a prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico interministeriale con un impegno a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione del tavolo medesimo.

Anche sugli ordini del giorno G/1138/6/9, G/1138/7/9 e G/1138/8/9 il parere è favorevole a condizione che gli stessi siano riformulati in testi di cui dà lettura.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che i proponenti hanno ritirato l'ordine del giorno G/1138/9/9, il sottosegretario LA PIETRA si esprime in senso favorevole sugli ordini del giorno G/1138/10/9, G/1138/11/9, G/1138/12/9, G/1138/13/9, G/1138/14/9 e G/1138/15/9, a condizione che essi siano riformulati in testi di cui dà lettura.

Si esprime, infine, in senso contrario sull'ordine del giorno G/1138/16/9.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma unitamente al senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), riformula l'ordine del giorno G/1138/2/9, secondo le indicazioni del rappresentante del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) accoglie la proposta di riformulare l'ordine del giorno G/1138/3/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), accogliendo le proposte del Governo, riformula gli ordini del giorno G/1138/5/9 e G/1138/14/9 in testi 2, pubblicati in allegato.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) accoglie le indicazioni del Governo e riformula gli ordini del giorno G/1138/6/9, G/1138/10/9, G/1138/11/9, G/1138/12/9, G/1138/13/9 e G/1138/15/9 in testi 2, pubblicati in allegato, mentre ritira l'ordine del giorno G/1138/16/9.

Anche la senatrice NOCCO (*FdI*) recepisce la proposta del Governo di riformulare l'ordine del giorno G/1138/7/9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

I proponenti riformulano l'ordine del giorno G/1138/8/9 secondo le indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Risultano pertanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1138/2/9 (testo 2), G/1138/3/9 (testo 2), G/1138/4/9, G/1138/5/9 (testo 2), G/1138/6/9 (testo 2), G/1138/7/9 (testo 2), G/1138/8/9 (testo 2), G/1138/10/9 (testo 2), G/1138/11/9 (testo 2), G/1138/12/9 (testo 2), G/1138/13/9 (testo 2), G/1138/14/9 (testo 2) e G/1138/15/9 (testo 2).

Si passa alla votazione delle due proposte emendative di coordinamento.

Con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA, in esito a successive e distinte votazioni, sono approvate le proposte emendative Coord. 1 e Coord. 2.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali sul conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) nel ringraziare preliminarmente la Presidenza ed i relatori per il lavoro svolto e la corretta organizzazione dei lavori, osserva tuttavia che il decreto-legge, nel testo modificato dagli emendamenti approvati, appare difficile da collocare in un ambito di intervento definito.

Alcuni interventi di modifica sembrano infatti riguardare aspetti ultronei rispetto all'oggetto del testo originario ed avrebbero pertanto meritato un approfondimento separato, evitando la fisiologica compressione dei tempi di esame connessa al carattere di urgenza del decreto-legge.

Ad esempio, l'emendamento 9.0.1, a firma dei relatori, approvato dalla Commissione e relativo all'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), riproduce una misura che era presente nella bozza originaria del decreto ma che fu successivamente espunta a seguito di interlocuzioni successive. Ancorché l'intervento possa essere condivisibile in linea di principio, sorprende pertanto il suo reinserimento nel testo sotto forma di emendamento, tenuto altresì conto che la tematica non era emersa nemmeno durante l'audizione informale, tenutasi congiuntamente con la Commissione agricoltura della Camera dei deputati in sede di Ufficio di presidenza lo scorso 3 aprile, del direttore generale della predetta Agenzia.

Lo stesso articolo 5 del decreto-legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, appare poi eccessivamente eterogeneo nei contenuti, deviando profondamente dal testo originario.

Il testo che la Commissione si accinge a varare non sembra porre, infine, le problematiche dell'agricoltura al centro degli interventi, limitandosi a misure di mero contenimento che non affrontano strutturalmente le numerose difficoltà del settore (che spaziano dall'impatto del cambiamento climatico al contrasto dei parassiti e delle specie aliene tramite opportuni sistemi di monitoraggio, sino a giungere alla necessità di conferire maggiore potere ai commissari).

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), relatore sul provvedimento, replica incidentalmente al senatore Franceschelli precisando che i relatori, proprio al fine di conferire al testo connotati il più possibile omogenei, hanno proceduto, nel corso dell'esame, al ritiro di alcune loro proposte. Dal canto suo, la Presidenza della Commissione ha operato nella medesima direzione.

La senatrice NATURALE (*M5S*), nell'associarsi alle osservazioni formulate dal senatore Franceschelli, rileva del pari che le tematiche sottese all'emendamento 9.0.1 avrebbero meritato un approfondimento separato, anche alla luce delle difficoltà incontrate dalla stessa AGEA nell'espletare efficacemente i propri compiti istituzionali.

Le misure di contenimento della diffusione del granchio blu, inoltre, dovrebbero tenere conto dell'opportunità di prevenire danni all'ambiente costiero, evitando il ricorso alla pesca straordinaria e focalizzando gli interventi in chiave di prevenzione a livello biologico.

Un ulteriore aspetto poco approfondito dal testo che la Commissione si accinge ad approvare è poi il danno causato dal fenomeno del caporalato alla sostenibilità del settore agricolo, già fortemente minata da fattori di natura climatica e geopolitica.

Infine, ancorché siano presenti alcuni interventi condivisibili, come il cosiddetto « granaio Italia » (misura sostenuta dal Gruppo Movimento 5

Stelle sin dalla scorsa legislatura), contenuto negli identici emendamenti 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 (già 5.0.44 testo 2), il testo appare circoscritto a misure contingenti, trascurando le necessità di fondo del settore agricolo. Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle precedenti considerazioni sull'eccessiva eterogeneità del decreto-legge, nel testo emendato dalla Commissione, sottolinea l'assoluta insufficienza delle misure adottate per risolvere la crisi dell'ILVA di Taranto. Gli interventi, infatti, da un lato si riducono a modeste iniezioni di denaro, non sufficienti nemmeno per tenere accesi gli impianti, e dall'altro non individuano una reale strategia di rilancio del complesso. L'intero articolato, peraltro, reca disposizioni circostanziate, focalizzandosi su profili eminentemente emergenziali e tralasciando misure strategiche, che dovrebbero essere discusse attraverso provvedimenti legislativi ordinari.

Conclude preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori De Carlo e Bergesio a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (n. 156)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che l'atto in titolo era stato assegnato con riserva, in quanto privo del parere del Consiglio di Stato. Comunica che detto parere è pervenuto e che il Presidente del Senato ha sciolto la riserva, consentendo alla Commissione di esprimersi. Poiché la scadenza per l'espressione del parere è fissata a lunedì 8 luglio, ma la Commissione non è stata in grado di esaminare l'atto in quanto impegnata sull'esame del disegno di legge n. 1138, chiede al Governo di attendere comunque la settimana prossima affinché la Commissione si esprima.

Il sottosegretario LA PIETRA fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana già convocata oggi, alle ore 13, non avrà luogo, e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato al termine della medesima, è anticipato al termine della presente seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1138/2/9 (testo 2)**

FAZZONE, PAROLI, ROSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

il grano duro resta la coltivazione più diffusa in Italia, con circa 300.000 agricoltori impegnati in questa coltura. Il nostro Paese è primo in Europa e secondo nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un marchio del grano duro italiano, sulla stregua del *Desert Durum* americano.

---

**G/1138/3/9 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premessi che:

emerge da diverse inchieste un sistema organizzato di caporalato che coinvolge le imprese di un settore strategico per l'economia qual è quello agricolo e che per qualificare e per rendere più efficace l'azione di contrasto a detto fenomeno sono necessarie misure atte ad estendere la responsabilità penale in solido lungo la filiera, rafforzare le attività ispettive mediante lo strumento degli indici di congruità, recuperare una parte almeno delle disposizioni messe a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui si lavora, senza ipocrisie, buonismi e indulgenze;

considerato che:

vi è una totale sproporzione tra le parti che acquistano e vendono forza lavoro, e l'intermediazione privata di manodopera come condizione che rende digeribile ed elegante ciò che oggi chiamiamo caporalato;

ritenuto che:

è necessario porre mano alla catena che valorizza i prodotti agricoli e i rapporti perversi interni alla filiera agroalimentare che concentrano in alto i profitti, nelle industrie di trasformazione della grande distribuzione, e scaricano in basso le diseconomie, ai produttori piccoli e medi che sono al contempo vittima e carnefici, dentro un sistema di mercato che è compiutamente mondializzato e che ha persino dato forma a un potente meccanismo di condizionamento delle nostre quotidiane esistenze attraverso l'alimentazione, il cibo che consumiamo, il modo in cui vi accediamo;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

impegna il Governo

oltre a quanto già previsto nel presente provvedimento, a valutare l'opportunità di mettere a punto ulteriori specifici interventi normativi che possano aggredire il fenomeno del caporalato, con l'intento di ampliare le tutele lavorative nel settore agricolo.

---

**G/1138/5/9 (testo 2)**

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premessi che:

le installazioni fotovoltaiche richiedono fondazioni invasive, scavi e movimento di terra, estirpazione di erbe e piante, strutture di appoggio, e pregiudicano la evapotraspirazione dei suoli con conseguenze anche idrogeologiche a lungo termine;

la Cassazione, con sentenza 6840/2024 del 14 marzo 2024, ha pertanto equiparato il fotovoltaico a immobile a causa del non più reversibile consumo di suolo;

il maggiore assorbimento di radiazione solare rispetto al suolo libero, la mancata evapotraspirazione e il conseguente surriscaldamento delle superfici fin oltre 65°C (effetto PVHI, *PhotoVoltaic Heat Island*) con emissione infrarossa a frequenze cui l'atmosfera è poco trasparente, incrementano l'effetto serra in corrispondenza del fotovoltaico a terra;

i precedenti effetti da tempo accertati costituiscono un grave danno alla luce del principio DNSH (*Do No Significant Harm*), e sono pertanto necessari approfondimenti tecnico-scientifici per mettere a punto mitigazioni allo stato attuale inesistenti;

l'Italia è la nazione europea a maggior consumo di suolo agricolo, per questo motivo dispone di aree già antropizzate in misura esuberante rispetto al resto d'Europa;

all'interno del nostro Paese esistono almeno 86.000 ettari di coperture disponibili di capannoni industriali in gran parte inutilizzati, su cui sono installabili in pochi anni fino a 72 GWp fotovoltaici con: 1) *permitting* pervio e accelerato; 2) irrisori costi di connessione essendo questa già presente (la quale altrimenti costerebbe fino a 20 euro per km per ogni kWp); 3) autoconsumo spinto e quindi bassa esigenza di accumulo; 4) nessuna esigenza di espropri, né di potenziamento della rete in AT;

in particolare, per garantire un futuro pervio agli investitori fotovoltaici appare inderogabile, prodromica e urgente una definizione delle priorità come segue:

1) usare i capannoni industriali; si può rapidamente – e a costi minori – arrivare ad almeno nuovi 70 GWp;

2) successivamente su aree dismesse, SIN, SIR (per le quali non esiste un censimento, ma saranno almeno altri 20 GWp);

3) su parcheggi asfaltati, zone cementificate, caserme dismesse, aree ferroviarie, almeno altri 20 GWo;

4) successivamente con agrivoltaico, dopo aver usato il tempo disponibile (durante le fasi 1+2+3) per monitoraggi *ex-ante* delle condizioni climatiche ambientali da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) anche per il tramite di ARPAV, JRC, ISPRA in particolare mediante monitoraggio satellitare, comunque necessarie per poterle confrontare con quelle *ex-post* (altrimenti fuorvianti);

5) solo in caso di necessità, fotovoltaico a terra, in aree idonee sulle quali sia stato possibile (durante le fasi 1+2+3+4) fare valutazioni e approfondimenti di merito e di metodo, in particolare con monitoraggio satellitare delle temperature al suolo *ex-ante* che possa escludere il rischio di PVHI,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione urgente di un tavolo tecnico interministeriale per l'individuazione delle priorità d'investimento.

### **G/1138/6/9 (testo 2)**

BIZZOTTO, DREOSTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante « *disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.* » prevede che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

l'Unione nazionale cacciatori zona alpi (UNCZA) ha recentemente promosso uno studio denominato « *Progetto Stambecco* » che raccoglie tutti gli studi promossi negli ultimi anni nel nostro Paese sulla specie stambecco;

dalle pagine dello studio emerge come lo stambecco sia una specie ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che giustificerebbero l'avvio di una gestione anche venatoria della specie;

a livello europeo, secondo la « direttiva Habitat », lo stambecco, al pari del camoscio alpino, è una « specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione » (Allegato V);

il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che recepisce la suddetta direttiva, inserisce appunto lo stambecco tra le specie di interesse comunitario il cui sfruttamento potrebbe essere oggetto di misure di gestione, tuttavia la legge n. 157 del 1992 non lo prevede fra le specie cacciabili e nemmeno fra quelle particolarmente protette;

gli Stati membri possono adottare misure di sfruttamento purché sempre compatibili con un suo stato di conservazione soddisfacente, attraverso l'introduzione di piani di gestione;

da tempo lo stambecco è oggetto di prelievo venatorio da parte di altri Stati dell'arco alpino: peraltro lo stesso è cacciato ormai da alcuni anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in Provincia di Bolzano;

l'ISPRA (allora INFS) ancora nel 2004, e poi anche in seguito, aveva prodotto, su richiesta di UNCZA, un parere circostanziato in cui riteneva assolutamente fattibile l'avvio della gestione venatoria di questo bovide;

ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 il passaggio dello stambecco fra le specie cacciabili potrebbe essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in accordo e armonia con la normativa europea di settore, e tenendo conto dei vincoli di appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali di tutela della fauna e degli *habitat* naturali, in particolare di quelli montani, di inserire lo stambecco fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di provvedere ad una sua corretta e utile gestione venatoria, anche attraverso l'introduzione di piani di gestione.

---

### **G/1138/7/9 (testo 2)**

Nocco, FALLUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

è urgente un aggiornamento della regolamentazione amministrativa e fiscale riguardante i Concessionari delle Aziende Faunistiche-Vena-

torie, le quali non potendo avere finalità di lucro e non potendo adottare in modo diretto assetti organizzativi e statutari idonei per operare non possono scegliere l'assetto giuridico necessario ad acquisire le risorse utili alla gestione aziendale e gli investimenti funzionali alle azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari di concessioni rilasciati dagli Enti competenti (le Regioni/Province),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

a) autorizzare le Regioni a istituire aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, corredando le concessioni con programmi di valore naturalistico e faunistico;

b) consentire la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili;

c) prevedere che su richiesta dei concessionari interessati le Regioni autorizzino la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di aziende in cui è consentita la caccia;

d) prevedere che le attività esercitate dall'imprenditore agricolo nelle aziende faunistico-venatorie in cui è consentita anche la caccia sono da considerarsi connesse alla attività di impresa agricola;

e) prevedere misure sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive in grado di evitare le conseguenze che possano derivare dalla intenzionale interruzione abusiva dell'attività venatoria.

---

### **G/1138/8/9 (testo 2)**

POGLIESE, SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

il provvedimento detta disposizioni in ambito di alimentazione, somministrazione di prodotti alimentari, nonché di rapporti commerciali che regolano la distribuzione dei prodotti alimentari;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, all'articolo 131, recante disposizioni sui servizi so-

stitutivi di mensa, ha reso strutturale il tetto, fissato in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale, alle commissioni sui buoni pasto a carico degli esercenti, relativi ai buoni pasto erogati tramite gare CONSIP;

se da un lato tale disposizione ha fornito maggiori certezze per quanto riguarda gli utilizzatori di buoni pasto erogati tramite gare CONSIP, dall'altro non fornisce un'armonizzazione trasversale per le transazioni di questo tipo, in quanto le commissioni per i buoni pasto al di fuori del perimetro delle gare CONSIP è ben superiore al 5 per cento, rendendo svantaggiosa la diffusione del buono pasto come strumento di *welfare* aziendale;

poiché il buono pasto rappresenta un *benefit* aziendale vantaggioso per azienda e dipendenti, sia in virtù della loro flessibilità sia da un punto di vista economico, in quanto contribuiscono all'abbattimento del cuneo fiscale aumentando il potere d'acquisto dei lavoratori, la loro diffusione è un fenomeno da incentivare, abbattendo ove possibile ogni barriera di mercato che ostacoli tale diffusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare, nel primo ambito normativo utile, lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto, che remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, anche in riferimento ad accordi stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici e gli esercenti al di fuori del perimetro tracciato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti ai servizi sostitutivi di mensa.

---

### **G/1138/10/9 (testo 2)**

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure di accesso al credito per le imprese del settore agroalimentare anche mediante il sistema dei confidi.

---

**G/1138/11/9 (testo 2)**

CENTINAIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di incrementare le risorse dirette a garantire il reddito di imposta per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito delle zone ZES.

---

**G/1138/12/9 (testo 2)**

CENTINAIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di prevedere misure finalizzate a sostenere gli imprenditori agricoli mediante forme di esonero contributivo.

---

**G/1138/13/9 (testo 2)**

TOSATO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel primo veicolo normativo utile, di definire in maniera maggiormente puntuale le aree in cui è possibile inserire nel fascicolo aziendale particelle prive di titolo di conduzione.

---

**G/1138/14/9 (testo 2)**

Rosso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale » (A.S. 1138),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge reca misure finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra,

impegna il Governo

a valutare se, alla luce degli emendamenti approvati, si rendano necessari chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni citate in premessa.

---

**G/1138/15/9 (testo 2)**

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

premesso che:

il Capo I, del decreto-legge in esame, reca interventi volti a tutelare le imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;

nel testo del decreto-legge in esame sono previste, in particolare, misure di sostegno di specifici comparti agroalimentari;

nell'ambito di tali interventi, e a completamento dell'azione intrapresa dal Governo a favore di sistemi di tracciabilità degli alimenti, sarebbe auspicabile un intervento per una corretta informazione ai consumatori circa l'origine e la tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare specifici atti normativi volti ad introdurre sistemi di tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona, fornendo al consumatore informazioni chiare e trasparenti circa l'origine delle suddette carni, che sono rese disponibili in tutti i supporti informativi adottati dal canale della ristorazione.

---

### Art. 2.

#### 2.0.400/3/5<sup>a</sup> Commissione

I RELATORI

*Sopprimere il subemendamento.*

---

### Art. 12.

#### 12.100/5<sup>a</sup> Commissione

I RELATORI

*All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*« d) sostituire il comma 7 con il seguente:*

“7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”».

---

**Coord. 2****I Relatori**

*Alla rubrica dell'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.200 (testo 3), dopo le parole: « imprese agricole, » inserire le seguenti: « florovivaistiche »;*

*Alla rubrica dell'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.32 (testo 2), sostituire le parole: « e dalla flavescenza dorata » con le seguenti: « , dalla flavescenza dorata e dalla xylella fastidiosa »;*

*All'emendamento 3.32, capoverso 8-ter, sopprimere le parole: « , ultimo periodo, »;*

*All'emendamento 3.0.8, dopo le parole: « entro sessanta giorni » inserire le seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e sostituire le parole: « con proprio provvedimento » con le seguenti « con proprio decreto »;*

*Agli identici emendamenti 4.0.6 testo 2, 4.0.7 testo 2, 4.0.13 (già 5.0.44 testo 2), comma 1, lettera a), sopprimere la parola: « obbligatoriamente »;*

*All'emendamento 5.72 (testo 2), dopo le parole: « n. 199, » inserire le seguenti: « introdotto dal comma 1 del presente articolo » e sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore della presente disposizione » con le seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto »;*

*All'emendamento 12.0.4 (già 12.2 testo 2), comma 1, sostituire le parole da: « dopo le parole » fino alla fine del comma con le seguenti: « , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia” ».*

*All'emendamento 13.10 testo 2, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola « utilizzate » con la seguente « destinate ».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 109**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 12,40 alle ore 12,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**208<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) considera condivisibili le finalità del disegno di legge in esame con riguardo alla necessità di assicurare livelli adeguati di assistenza sanitaria nelle aree montane. La perplessità della propria parte politica riguarda piuttosto specificamente un aspetto di merito, relativo alla previsione di rimandare a una fase successiva, in base all'articolo 2, l'individuazione dei comuni interessati all'applicazione dei benefici previsti. Questa è infatti demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, lasciando l'ambito di intervento delle disposizioni legislative, di fatto, del tutto indeterminato.

Il relatore RUSSO (*FdI*) rileva l'opportunità di un successivo lavoro di approfondimento finalizzato a un'applicazione mirata sul territorio delle misure di vantaggio recate dal testo legislativo. Conclude presentando una proposta di parere favorevole.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) osserva che le finalità del provvedimento potevano essere garantite attraverso modalità alternative a

quelle individuate. Inoltre, risulta trascurata la presenza nelle aree interessate di reti istituzionali, quali le comunità montane, così che il testo in esame comporta uno stravolgimento di assetti amministrativi consolidati. Dichiaro quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella terza seduta pomeridiana di ieri.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Ha la parola per la replica il relatore ZULLO (*FdI*), il quale pone in primo luogo in evidenza l'elevata valenza sociale del provvedimento in esame. La sua predisposizione da parte del Governo, estranea alle logiche della competizione elettorale, rappresenta infatti un intervento necessario per rispondere a una situazione di urgenza oggettiva. Il decreto-legge n. 73 non costituisce una soluzione definitiva del problema delle liste di attesa, ma è essenziale allo scopo di apportare un primo correttivo a una situazione nella quale è compromesso l'accesso universale alle cure, nelle more della definizione della preannunciata iniziativa legislativa del Governo, di carattere organico.

Riguardo ai contenuti del decreto-legge risultano di particolare rilevanza le misure concernenti l'assistenza territoriale e l'appropriatezza delle prescrizioni, nonché il monitoraggio centralizzato, affidato alla Piattaforma nazionale delle liste di attesa.

Le rilevate carenze connesse all'insufficienza delle risorse umane costituiscono inoltre un dato oggettivo, derivante a sua volta dai difetti del sistema di formazione. Peraltro, le disposizioni riguardanti il superamento del tetto di spesa per il personale costituiscono una prima risposta concreta alla questione, mentre, in generale, sussistono margini per un miglioramento significativo del testo in fase emendativa.

Il sottosegretario GEMMATO, dopo aver ringraziato la Commissione per il lavoro finora svolto, osserva che il decreto-legge in esame, conseguente a un effettivo stato di urgenza, può essere senz'altro migliorato, in forza delle proposte emendative presentate dai parlamentari, meritevoli di

essere valutate in assenza di pregiudizi dovuti alle diverse appartenenze politiche. È dunque auspicabile che si verifichino convergenze costruttive, anche sulla base dell'apporto fornito dalle audizioni, le quali possono essere agevolate dallo spirito di collaborazione che ha finora caratterizzato l'andamento dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

**15ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILVESTRO**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

L'onorevole STEFANAZZI (*PD-IDP*) prospetta l'opportunità che la Commissione svolga una audizione del ministro Fitto, nonché dei tre Presidenti delle regioni Campania, Puglia e Sardegna, relativamente alla tematica dell'attuazione delle politiche di coesione, con particolare riguardo ai profili inerenti ai tre sopracitati enti territoriali.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta dell'onorevole Stefanazzi, sottolineando l'importanza della tematica in questione. Fa quindi presente si attiverà per organizzare quanto prima una audizione del ministro Fitto e dei tre sopracitati Presidenti di regione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Esame. Parere favorevole con osservazioni alla 10ª Commissione del Senato della Repubblica)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto i termini della questione, il relatore senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Si apre il dibattito.

L'onorevole STEFANAZZI (*PD-IDP*) rileva che il decreto-legge in titolo si configura come un mero « manifesto ideologico », non affrontando il nodo principale, costituito dalla necessità di accrescere i trasferimenti di risorse alle regioni, in modo tale da metterle in condizione di garantire un servizio sanitario adeguato. Esprime quindi il proprio deciso orientamento critico rispetto al provvedimento in esame e conseguentemente rispetto allo schema di parere illustrato dal relatore.

Precisa infine che è invece condivisibile l'ultima osservazione contenuta nello schema di parere, nella quale si prefigura una clausola di salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) fa presente che il provvedimento in titolo affronta il problema delle liste d'attesa esclusivamente in una prospettiva emergenziale, senza individuare soluzioni strutturali e senza destinare adeguate risorse finanziarie alle regioni. Pur essendo contraria al provvedimento in esame e conseguentemente allo schema di parere del relatore, manifesta tuttavia la propria condivisione rispetto all'osservazione, prospettata nel predetto schema di parere, relativamente alla clausola di salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) rileva che nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge in titolo le regioni hanno sollevato taluni rilievi critici, specie relativamente all'articolo 2 del provvedimento, che sono stati opportunamente recepiti dal relatore nello schema di parere.

Lo stanziamento di risorse finanziarie è tuttavia l'unica via per risolvere efficacemente il nodo delle liste di attesa e su tale profilo va evidenziato che la disciplina dell'atto in esame presenta rilevanti carenze.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) prende la parola per precisare, rispetto allo strumento dell'intesa citato nello schema di parere illustrato dal relatore, che esistono due tipologie di intesa, ossia quelle « bloccanti » e quelle « non bloccanti ».

Interviene il relatore senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) in sede di replica, evidenziando che la disciplina contenuta nel decreto-legge in esame è finalizzata a trovare una soluzione temporanea e urgente per il fenomeno delle liste di attesa. Precisa a tal proposito che è attualmente in fase di elaborazione un intervento finalizzato a rimodulare in maniera strutturale e complessiva la sanità territoriale.

Rispetto a quest'ultimo profilo rileva che spesso l'assistenza medica territoriale presenta carenze che comportano un utilizzo eccessivo degli ospedali e delle strutture di pronto soccorso.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore senatore Lotito.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

ALLEGATO

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU AS 1161 –  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO  
2024, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE  
DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI  
SANITARIE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il disegno di legge intende definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati rispetto alla patologia e alle necessità di cura;

considerato che la « tutela della salute » rientra nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e che, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione, è attribuita allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 1, comma 3, recante istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in luogo del parere, ai fini dell'adozione con decreto del Ministro della salute di specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali;

– con riguardo all'articolo 2, recante istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità, al comma 3, ultimo periodo, di specificare la titolarità del potere di valutazione e di applicazione delle misure sanzionatorie e premiali ivi previste;

– con riguardo all'articolo 6, recante ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipar-

timenti di salute mentale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di adozione del piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio;

– valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un articolo aggiuntivo recante una clausola di salvaguardia delle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**Plenaria (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**CALDERONE**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione, in videoconferenza, di Salvatore Castrovinci, presidente, e di Giuseppe Alesso, amministratore delegato di Siciliacque S.p.A.**

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, comunica che è presente all'odierna audizione il Presidente di Siciliacque S.p.A., Salvatore Castrovinci, mentre l'amministratore delegato, Giuseppe Alesso, è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta e sarà riconvocato a breve. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Salvatore CASTROVINCI, *presidente di Siciliacque S.p.A.*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene in videoconferenza, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Concetta DAMANTE (*M5S*).

Salvatore CASTROVINCI, *presidente di Siciliacque S.p.A.*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia il presidente Castrovinci per la sua partecipazione all'odierna seduta e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul femminicidio, nonché su ogni forma  
di violenza di genere**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 3 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 18**

*Presidenza del Presidente*  
MAGNI

*Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14*





